

212

Avv. FRANCESCO CARNELUTTI
PROFESSORE ORDINARIO DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA.

PROGETTO **E** 657

DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

*presentato alla Sottocommissione Reale
per la riforma del Codice di Procedura Civile*

PARTE PRIMA
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE



C. E. D. A. M.
CASA EDITRICE DOTT. A. MILANI
GIÀ LITOTIPO
PADOVA - 1926

43634
43635

Supplemento alla "*Rivista di diritto processuale civile*" - Anno III.
PROPRIETÀ LETTERARIA

AVVERTENZA

Pubblico, col consenso di S. E. Alfredo Rocco, Ministro Guardasigilli, Presidente della Commissione Reale per la riforma dei codici, e di S. E. Ludovico Mortara, Presidente della Sottocommissione per il codice di procedura civile, il progetto originale da me presentato a quest'ultima, nella parte che riguarda il processo di cognizione.

Questo progetto è stato sottoposto a due revisioni: la prima per opera di un Comitato presieduto dal Mortara e composto dai Commissari Calamandrei, Cammeo, Carnelutti, Janfolla, Margara, Ricci; la seconda per opera della intera Sottocommissione. Da queste revisioni è uscito il testo definitivo approvato dalla Sottocommissione, che naturalmente differisce in parecchi punti, più o meno sostanziali, dal testo originale.

F. C.

INDICE

LIBRO PRIMO.

TITOLO PRIMO. — Delle parti.

- CAPO I. — Delle persone che possono agire o contraddire (articoli 1-18).
- CAPO II. — Dei difensori (articoli 19-26).
- CAPO III. — Degli oneri, degli obblighi, della responsabilità delle parti (articoli 27-36).
- CAPO IV. — Del mutamento delle parti e dei difensori (articoli 37-43).

TITOLO SECONDO. — Del giudice.

- CAPO I. — Della competenza (articoli 44-48).
 - Sezione 1^a.* — Della competenza per materia (articoli 49-50).
 - Sezione 2^a.* — Della competenza per valore (articoli 51-53).
 - Sezione 3^a.* — Della competenza per territorio (articoli 54-56).
 - Sezione 4^a.* — Della competenza per funzione del giudice (articoli 57-63).
 - Sezione 5^a.* — Della modificazione della competenza (articoli 64-69).
- CAPO II. — Degli obblighi e della responsabilità del giudice (articoli 70-76).
- CAPO III. — Degli assistenti del giudice (art. 77).
 - Sezione 1^a.* — Dell'assistenza del consulente (articoli 78-83).
 - Sezione 2^a.* — Dell'assistenza del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario (articoli 84-85).

TITOLO TERZO. — Della lite (articoli 86-103).

TITOLO QUARTO. — Delle prove.

- CAPO I. — Della disponibilità delle prove (articoli 104-110).
- CAPO II. — Della ispezione delle prove (articoli 111-120).
- CAPO III. — Della valutazione delle prove (art. 121).
 - Sezione 1^a.* — Dei documenti (articoli 122-134).
 - Sezione 2^a.* — Della confessione (articoli 135-139).

Sezione 3ª. — Delle testimonianze (articoli 140-142).

Sezione 4ª. — Del giuramento e dell'onere della prova (articoli 143-147).

LIBRO SECONDO.

TITOLO PRIMO. — Degli atti del processo in generale.

CAPO I. — Della forma degli atti (articoli 148-163).

CAPO II. — Del tempo e del luogo in cui gli atti debbono essere compiuti (articoli 164-174).

CAPO III. — Della volontà e della causa degli atti (art. 175).

CAPO IV. — Delle notificazioni (articoli 176-194).

CAPO V. — Delle spese e delle cauzioni (articoli 195-200).

TITOLO SECONDO. — Della domanda.

CAPO I. — Della domanda avanti ai tribunali e alle corti (articoli 201-207).

CAPO II. — Della domanda avanti ai pretori e ai conciliatori (articoli 208-210).

TITOLO TERZO. — Della istruzione.

CAPO I. — Della istruzione avanti ai tribunali e alle corti.

Sezione 1ª. — Della istruzione preparatoria (articoli 211-225).

Sezione 2ª. — Della istruzione probatoria (articoli 226-237).

Sezione 3ª. — Della discussione (articoli 238-247).

Sezione 4ª. — Disposiz. comuni ai capi precedenti (articoli 248-250).

CAPO II. — Della istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori (articoli 251-255).

TITOLO QUARTO. — Dei provvedimenti istruttori (articoli 256-264).

TITOLO QUINTO. — Della sospensione, della interruzione e della cessazione del processo.

CAPO I. — Della sospensione (articoli 265-269).

CAPO II. — Della interruzione (articoli 270-274).

CAPO III. — Della cessazione (articoli 275-281).

TITOLO SESTO. — Della sentenza.

CAPO I. — Della formazione della sentenza (articoli 282-284).

CAPO II. — Della correzione e interpretazione della sentenza (articoli 285-288).

CAPO III. — Del contenuto della sentenza (articoli 289-299).

CAPO IV. — Della efficacia della sentenza (articoli 300-302).

TITOLO SETTIMO. — Del processo in contumacia (articoli 303-308).

TITOLO OTTAVO. — Della condanna per decreto.

CAPO I. — Della condanna per decreto semplice (articoli 309-311).

CAPO II. — Della condanna per decreto esecutivo (articoli 312-314).

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti (art. 315-323).

TITOLO NONO. — Dei provvedimenti cautelari (articoli 324-335).

TITOLO DECIMO. — Dei mezzi di impugnazione.

CAPO I. — Della impugnazione in generale (articoli 336-356).

CAPO II. — Del reclamo.

Sezione 1^a. — Dell'appello (articoli 357-362).

Sezione 2^a. — Della revisione, della cassazione e del rinvio (articoli 363-364).

§ 1. — Della revisione (articoli 365-367).

§ 2. — Della cassazione (articoli 368-374).

§ 3. — Disposizioni comuni alla revisione e alla cassazione (articoli 375-382).

§ 4. — Del rinvio (articoli 383-387).

CAPO III. — Della opposizione (articoli 388-395).

TITOLO UNDECIMO. — Del processo per arbitri.

CAPO I. — Del compromesso (articoli 396-400).


CAPO II. — Degli arbitri (articoli 401-409).

CAPO III. — Del procedimento (articoli 410-412).

CAPO IV. — Della sentenza (articoli 413-416).

CAPO V. — Dei mezzi di impugnazione contro la sentenza degli arbitri (articoli 417-420).

TITOLO DUODECIMO. — Della sentenza straniera (articoli 421-424).



LIBRO PRIMO

TITOLO PRIMO.

Delle parti.

CAPO I.

Delle persone che possono agire e contraddire.

Art. 1.

(Principio della domanda).

Il giudice decide le liti civili quando ne sia fatta domanda dalle parti, oppure, nei casi, in cui la legge lo consente, dal pubblico ministero.

Art. 2.

(Definizione della parte).

Si considerano come parti le persone, che agiscono o contraddicono nel processo civile per far valere gli interessi in lite.

Art. 3.

(Principio del contraddittorio).

Il giudice non può decidere sulla domanda di una parte se non quando l'altra parte sia comparsa o sia stata debitamente citata a contraddire, salve le eccezioni disposte dalla legge.

Art. 4.

(Principio generale della legittimazione ad agire).

Chiunque può agire o contraddire nel processo civile per far valere un suo interesse in lite, salvi i casi in cui la legge di-

sponga che in vece sua debba o possa agire o contraddire una persona diversa o che egli agisca o contraddica insieme con una persona diversa.

Art. 5.

(Rappresentanza processuale del minore e dell'interdetto).

Quando l'interesse appartiene a un minore o a un interdetto, agisce o contraddice in vece sua la persona, che ne ha la rappresentanza legale secondo la legge civile, salve le eccezioni disposte dalla legge.

Art. 6.

(Assistenza processuale del minore emancipato e dell'inabilitato).

Quando l'interesse appartiene a un minore emancipato o a un inabilitato, questi agisce o contraddice assistito dalla persona, che ne è curatore secondo la legge civile.

Art. 7.

(Rappresentanza processuale delle persone giuridiche).

Quando l'interesse appartiene a uno Stato, a una provincia, a un comune, a una istituzione di pubblica beneficenza, a una corporazione, a una fondazione, a una società di commercio o a un altro ente analogo, agiscono o contraddicono la persona o le persone, alle quali le norme, che ne stabiliscono la organizzazione, attribuiscono la rappresentanza dell'ente in giudizio; o, in difetto di una norma particolare al riguardo, la persona o le persone, alle quali è attribuita la rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi.

Art. 8.

(Rappresentanza processuale delle associazioni non aventi personalità giuridica).

Quando l'interesse appartiene a una associazione o a un gruppo, che non costituisce un ente collettivo distinto dalle persone degli associati, agiscono o contraddicono la persona o le persone, alle quali gli associati ne hanno conferito la presidenza o la direzione, salve le disposizioni della seconda parte di questo codice per quanto riguarda gli effetti esecutivi della sentenza.

Art. 9.

*(Rappresentanza processuale del Re
e dei membri della Real Casa).*

Quando l'interesse appartenga al Re, alla Regina, o a un Principe della famiglia reale, agisce o contraddice il Ministro della Real Casa.

Art. 10.

*(Mancanza del rappresentante o conflitto di interessi
fra il rappresentante e il rappresentato).*

Se manchi la persona, che deve agire o contraddire invece dell'interessato, secondo le norme precedenti, o se questa persona abbia interesse opposto a quello da far valere nel processo, agisce o contraddice un curatore speciale nominato dal giudice, avanti al quale è proposta la domanda.

Art. 11.

(Autorizzazione processuale).

Quando la legge o le regole, che stabiliscono la organizzazione di un ente, dispongono che il rappresentante o assistente di un incapace oppure il rappresentante di uno degli enti previsti dall'art. 7 per agire o per contraddire debbano essere autorizzati da alcuna persona od ufficio, e la autorizzazione non venga data nel termine prefisso dal giudice, la parte convenuta non autorizzata si considera contumace.

Art. 12.

(Rappresentanza processuale volontaria).

In luogo della persona, a cui appartiene l'interesse in lite, può agire o contraddire un suo procuratore generale, purchè questa facoltà gli sia espressamente attribuita dalla procura o dalla legge.

Art. 13.

(Azione del Pubblico Ministero).

Il Pubblico Ministero può agire nel processo civile quando la lite riguardi opposizione, nullità, scioglimento di matrimonio, interdizione, inabilitazione, rettificazione di atti dello stato civile ed in ogni altro caso previsto espressamente dalla legge.

Art. 14.

(Sostituzione processuale).

Fuor dai casi previsti negli articoli precedenti, nessuno può agire o contraddire per la decisione di una lite concernente interessi altrui, se questa facoltà non gli sia espressamente attribuita dalla legge.

Art. 15.

(Intervento adesivo).

Una persona, a cui non appartiene l'interesse in lite, può tuttavia intervenire nel processo a sostegno di una delle parti, quando la decisione della lite a vantaggio di questa costituisca una condizione favorevole per l'esercizio di un suo diritto.

Art. 16.

(Intervento del Pubblico Ministero).

In qualunque caso può intervenire nel processo civile il Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero deve intervenire quando si tratti delle liti previste dall'art. 13.

Art. 17.

(Posizione processuale dell'interveniente).

Chi interviene nel processo giusta l'art. 15 ha tutti i poteri, i doveri e le responsabilità delle parti, eccetto la facoltà di deferire e di riferire il giuramento decisorio.

Art. 18.

(Posizione processuale del Pubblico Ministero).

Il Pubblico Ministero nell'ipotesi dell'art. 13 ha tutti i poteri e i doveri delle parti.

CAPO II.

Dei difensori.

Art. 19.

(Obbligo della difesa nel processo avanti il collegio).

Nel processo avanti ai giudici collegiali le parti debbono agire o contraddire per mezzo del difensore, salve le eccezioni disposte dalla legge.

Questa disposizione si applica anche quando una parte abbia qualità per fungere da difensore secondo le leggi menzionate nell'art. 21.

Art. 20.

(Facoltà della difesa nel processo avanti il giudice singolo).

Nel processo avanti i giudici singoli le parti possono agire o contraddire da sè, sole o assistite da difensore, oppure per mezzo del difensore.

Il giudice, quando ritenga che la inesperienza o la passione di una parte possa nuocere alla giustizia, deve però ordinare che questa si faccia assistere da un difensore o agisca o contraddica per mezzo di lui. Qualora la parte non obbedisca, il processo prosegue senza la sua presenza.

Art. 21.

(Scelta del difensore).

La scelta del difensore è regolata da leggi speciali.

Art. 22.

(Consulente tecnico).

Quando la istruzione richieda la ispezione di prove o la trattazione di questioni, per le quali occorranò capacità o preparazione, che la parte o il difensore non possiedono, l'una o l'altro possono farsi assistere da una o più persone di particolare competenza nelle questioni suddette.

La scelta di queste persone avviene secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Queste persone hanno, nei limiti dell'ufficio a loro affidato, gli stessi poteri e gli stessi doveri dei difensori.

Art. 23.

(Comparizione personale delle parti).

In qualunque processo e per il compimento di qualunque atto il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti o di una fra queste, anche d'ufficio, quando creda che ciò possa giovare alla giustizia.

Se la lite riguardi opposizione, nullità, scioglimento di ma-

trimonio, separazione personale dei coniugi, interdizione o inabilitazione, la comparizione personale delle parti deve essere ordinata per la prima udienza di istruzione.

Art. 24.

(Nomina del difensore).

La nomina del difensore si fa con dichiarazione della parte, risultante da atto pubblico o da scrittura privata.

Tale dichiarazione può essere ricevuta dal cancelliere dell'ufficio, avanti il quale si tratta la lite.

Può anche essere scritta in calce della domanda e la sottoscrizione della parte deve essere autenticata; può autenticarla il difensore medesimo.

Art. 25.

(Poteri del difensore).

La nomina del difensore gli attribuisce il potere di compiere tutti gli atti del processo, per i quali la legge o il giudice non richieda la comparizione personale della parte, purchè non sieno espressamente esclusi; non gli attribuisce invece il potere di disporre del diritto delle parti, se non sia espressamente conferito.

Se siano stati nominati insieme più difensori, i poteri, di cui il comma precedente, spettano a ciascun difensore da solo, comunque la parte abbia disposto in proposito.

Il difensore non può sostituire a sè altri difensori se non nei limiti previsti dalle leggi, di cui l'art. 21.

Art. 26.

(Rinuncia e revoca del difensore).

Il potere del difensore non si estingue per alcun motivo, neanche per la morte della parte, che lo ha nominato, fuorchè per revoca o per rinunzia.

La rinunzia non diviene efficace se non quando sia stato nominato un nuovo difensore, salvo il diritto del rinunziante di far prefiggere all'uopo un termine dal presidente della corte o del tribunale oppure dal pretore o dal conciliatore e di cessare dall'ufficio alla scadenza di tale termine.

CAPO III.

Degli oneri, degli obblighi, della responsabilità delle parti.

Art. 27.

(Onere processuale).

In quanto il compimento di un atto della parte sia posto dalla legge come condizione di un provvedimento del giudice, questi non può supplire all'atto non compiuto oppure compiuto in modi e tempi diversi da quelli, che la legge prescrive.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13, salvo sempre quanto stabilisce l'articolo 1.

Art. 28.

(Dovere di verità e di prudenza).

La parte ha il dovere di affermare al giudice i fatti secondo la verità e di non proporre pretese, difese o eccezioni senza averne ponderato il fondamento.

Art. 29.

(Responsabilità normale della parte soccombente).

La parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese del processo.

Si considera soccombente una parte in quanto il giudice accolta totalmente o parzialmente le domande della parte contraria.

Se vi è soccombenza reciproca, il giudice può esonerare ciascuna parte dall'obbligo, di cui al primo comma, ovvero porre a carico di una parte soltanto un rimborso parziale, secondo le proporzioni della soccombenza.

Le spese del processo consistono nella somma che la parte vittoriosa ha dovuto sborsare, secondo la estimazione del giudice, per agire o per contraddire nel processo, escluso il costo di ogni atto e di ogni forma di difesa, che possano considerarsi superflui.

Art. 30.

(Responsabilità attenuata della parte soccombente).

Quando risulti che la parte soccombente non abbia col suo contegno provocato il processo ed abbia in questo osservato con

fedeltà il dovere statuito dall'art. 28, il giudice può esonerarla in tutto o in parte dall'obbligo, di cui l'art. 29.

Art. 31.

(Responsabilità aggravata della parte soccombente).

Quando risulti che la parte soccombente abbia consapevolmente alterato la verità, o abbia proposto pretese, difese o eccezioni, delle quali dovesse facilmente conoscere la infondatezza, il giudice deve condannarla a rimborsare alla parte vittoriosa l'intero costo del processo, e, nei casi più gravi, altresì i maggiori danni cagionati a questa dal processo, giusta l'art. 1227 codice civile.

Colla stessa sentenza che decide la lite il giudice liquida, ad istanza della parte vittoriosa o anche d'ufficio, secondo il suo prudente arbitrio, la maggior somma dovuta per questo titolo dalla parte soccombente alla parte vittoriosa.

Art. 32.

(Responsabilità del rappresentante o dell'assistente processuale).

Quando agisca o contraddica in processo una persona diversa da quella alla quale appartiene, l'interesse in lite, l'obbligo di cui all'articolo precedente può essere posto a carico della prima, da sola o in solido con la seconda, a norma delle circostanze.

Art. 33.

(Pluralità di soccombenti).

Quando vi siano più soccombenti, il giudice distribuisce fra loro la responsabilità secondo la misura del loro interesse in lite; e, se le circostanze lo consigliano, può anche stabilire che debbano rispondere solidalmente.

Art. 34.

(Responsabilità disciplinare del difensore).

Nel caso previsto dell'art. 31, quando la parte sia comparsa per mezzo del difensore o sia stata assistita da questo, il giudice deve riferirne alle autorità, che sono preposte alla vigilanza sulla condotta dei difensori, secondo le leggi speciali menzionate all'art. 21.

Art. 35.

(Attribuzione delle spese al difensore).

La condanna al rimborso delle spese deve essere pronunciata a favore del difensore della parte vittoriosa, anzichè a favore di quest'ultima, per gli onorari e per le somme che il difensore dichiara di avere anticipate.

Fino a che le spese non sieno state pagate al difensore, la parte vittoriosa può chiedere al giudice di modificare il provvedimento, di cui al comma precedente. La modificazione si fa nei modi previsti dall'art. 287, sulla istanza anche verbale della parte, sentito in ogni caso il difensore.

Art. 36.

(Cauzione a garanzia della responsabilità).

Qualora, per non avere la parte attrice beni nel Regno o per altre circostanze, vi sia fondato timore che, nel caso della sua soccombenza, l'altra parte non abbia modo di ottenere il rimborso delle spese o il risarcimento dei danni, ed essa non goda del gratuito patrocinio, il giudice, quando la domanda gli viene presentata o più tardi nel corso del processo, può disporre che debba prestare una cauzione; può anche, durante il termine all'uopo stabilito, sospendere il processo.

Il difetto di prestazione della cauzione nel termine prefisso si intende come rinunzia alla domanda.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13 e negli altri casi eccettuati dalla legge.

CAPO IV.

Del mutamento delle parti e dei difensori.

Art. 37.

(Principio della immutabilità delle parti).

Non può agire o contraddire per la decisione di una lite una parte diversa da quella, la quale ha proposta la domanda o contro la quale la domanda è stata proposta, salvo che l'altra vi consenta e salve le eccezioni disposte dalla legge e in particolare dagli articoli seguenti.

Art. 38.

(Mutamento della parte per morte o per la perdita della legittimazione).

Quando, prima della chiusura della istruzione, la parte cessi di vivere o perda la qualità per la quale agisce o contraddice, agisce o contraddice in sua vece la persona, alla quale, in seguito a tale evento, questa facoltà spetta giusta gli articoli 4 e seguenti, salve le disposizioni degli art. 270 e seguenti.

Art. 39.

(Assunzione del processo da parte del garante).

Qualora un garante, intervenendo, volontariamente o a istanza di parte, nel processo fra il terzo e il garantito, dichiari di assumere la difesa di questo e tale dichiarazione sia accettata, il processo per la decisione della lite fra il terzo e il garantito continua con l'azione e con la contraddizione del solo garante, nei limiti a cui si estende la dichiarazione di questo.

Art. 40.

(Limitazione del processo fra più pretendenti l'adempimento di un medesimo obbligo contro un unico obbligato).

Qualora due o più persone pretendano nel medesimo processo ciascuna per sè l'adempimento di un medesimo obbligo in confronto di una o più persone, le quali dichiarino di voler adempiere verso colui o coloro, il cui diritto sarà riconosciuto dal giudice, questi può disporre che il processo continui soltanto fra i primi, mettendone fuori il debitore o i debitori.

Art. 41.

(Mutamento del difensore).

Può mutare durante il corso del processo l'avvocato o l'assistente tecnico della parte, salva l'osservanza delle norme contenute negli art. 272 e seguenti.

Art. 42.

(Successione nella lite per causa di morte).

Qualora, prima della chiusura della istruzione, muoia per causa di morte o di estinzione la persona, alla quale appartiene l'interesse

in lite, agisce o contraddice in sua vece colui al quale, in seguito a tale evento, si trasferisce l'interesse in lite, o colui, al quale tale facoltà spetta in sua vece, secondo gli articoli 4 e seguenti, salve le disposizioni degli articoli 270 e seguenti.

Art. 43.

(Successione nella lite per atto tra vivi).

Qualora prima della chiusura della istruzione muoia la persona, alla quale appartiene l'interesse in lite, per causa diversa da quella indicata nel precedente articolo, il processo continua senza mutamento delle parti, salvo diverso accordo di queste.

TITOLO SECONDO.

Del giudice.

CAPO I.

Della competenza.

Art. 44.

(Competenza generale del giudice ordinario).

Le liti civili sono decise dai giudici conciliatori, dai pretori, dai tribunali, dalle corti di appello, dalla corte di cassazione, nei limiti della rispettiva competenza, secondo le norme che seguono, quando la legge non ne attribuisca la decisione ad altri giudici o le parti non si sieno accordate per farle decidere dagli arbitri, secondo le norme del titolo undecimo del secondo libro.

Art. 45.

(Principio della immutabilità del giudice).

Salve le eccezioni disposte dalla legge, non può decidere sulla domanda un giudice appartenente a un ufficio diverso da quello, avanti al quale la domanda sia stata proposta; nè un giudice costituito da persone diverse da quelle, avanti alle quali è avvenuta la discussione.

Art. 46.

(Classificazione della competenza).

La competenza di ciascun ufficio giudiziario è determinata dalla materia, dal valore, dalla sede della lite e dalla funzione del giudice.

Art. 47.

(Stabilità della competenza).

Non influiscono sulla competenza del giudice mutamenti nello stato di fatto avvenuti dopo la proposizione della domanda.

Art. 48.

(Mancanza di giudici competenti).

Qualora, per causa di astensione o di ricusazione, non rimangano a un ufficio giudici sufficienti per pronunciare intorno a una domanda nè siavi perciò alcun altro ufficio competente secondo le disposizioni che seguono, la domanda si propone avanti quell'ufficio che sia designato a istanza di parte dal giudice immediatamente superiore. Se il giudice immediatamente superiore sia collegiale, la designazione si fa dal presidente del collegio.

Sezione 1^a. — Della competenza per materia.

Art. 49.

(Competenza per materia del pretore).

Si propongono avanti al pretore senza limite di valore le domande relative:

- a) a guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici;
- b) alla osservanza delle distanze stabilite dalla legge dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o siepi;
- c) a manutenzione o reintegrazione del possesso, denuncia di nuova opera o di danno temuto;
- d) a sfratto per causa di locazione finita.

È salva, per le domande di cui i comma a), b) e d), la competenza del conciliatore nei limiti di valore previsti dall'art. 51.

Art. 50.

(Competenza per materia del tribunale).

Si propongono avanti al tribunale senza limite di valore le domande relative:

- a) alle liti, che riguardano beni inestimabili in denaro;
- b) alle liti in materia di tributi dovuti allo Stato;
- c) alle liti per responsabilità del giudice, secondo l'articolo 74;
- d) alle liti concernenti la falsità di un documento.

Sezione 2^a. — **Della competenza per valore.**

Art. 51.

*(Competenza per valore del conciliatore,
del pretore, del tribunale).*

Una domanda si propone avanti al conciliatore se riguarda una lite, il cui valore non supera lire 400; avanti il pretore, se il valore della lite supera lire 400 ma non lire 5000; avanti il tribunale negli altri casi.

Art. 52.

(Nozione del valore della lite).

Si intende per valore della lite la somma di denaro, intorno alla quale le parti contendono; o, se la lite riguarda il godimento di un bene diverso dal denaro, la somma di denaro che, secondo la comune esperienza, equivale a codesto godimento.

Art. 53.

(Stima del valore della lite).

Ove sorga dissenso tra le parti intorno al valore della lite, il giudice ne fa la stima allo stato degli atti, senza intervento di consulenti e senza alcuna istruzione, secondo ciò che alla sua esperienza apparisce più probabile, salve le regole seguenti:

- a) la stima dei beni immobili censiti si fa moltiplicando per trecento il tributo annuo diretto imposto sui medesimi a favore dello Stato;
- b) il godimento corrispondente al dominio utile si stima nella stessa misura che il godimento corrispondente al diritto di

proprietà; il godimento corrispondente al diritto di usufrutto o di nuda proprietà si stima riducendo alla metà il valore del godimento corrispondente al diritto di proprietà; il godimento corrispondente a un altro diritto frazionario si stima riducendo al terzo il valore del godimento totale;

c) se la lite riguarda la esistenza, la validità, l'adempimento, la modificazione, la risoluzione di un negozio, nel quale sia stabilito il prezzo o comunque sia indicato il valore, questo prezzo o questo valore si considera come il valore della lite;

d) se la lite riguarda rendite perpetue il suo valore si stima cumulandone venticinque annualità; se riguarda rendite vitalizie, cumulandone dodici; se riguarda rendite a tempo determinato, cumulando tutte le annualità fino a un massimo di venti;

e) se la lite riguarda soltanto una parte o una rata della prestazione, il valore della lite si limita a questa parte quando su tutto il resto del rapporto non vi sia controversia;

f) la domanda degli interessi e dei danni, quando di questi ultimi non sia chiesta contemporaneamente la liquidazione, non influisce sul valore della lite.

La stima, di cui al presente articolo, non ha alcun effetto oltre quello di stabilire la competenza.

Sezione 3^a. — Della competenza per territorio.

Art. 54.

(Competenza territoriale per le liti immobiliari).

Le domande relative a liti, che hanno per oggetto beni immobili esclusivamente o insieme a beni mobili, si propongono avanti al giudice, nella cui circoscrizione si trovano tutti gli immobili controversi o quella parte di essi, che è colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se tali domande sono promosse dallo Stato o contro lo Stato si propongono invece avanti al giudice della città, in cui è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trovano tutti gli immobili controversi o quella parte di essi, che è colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano quando la domanda sia proposta davanti al pretore o al conciliatore.

Se alcuni soltanto dei beni immobili, che sono oggetto della

lite, si trovano nel Regno, la domanda si propone avanti al giudice, nella cui circoscrizione tali beni sono situati in tutto o per la parte colpita dal maggior tributo diretto verso lo Stato.

Se tutti i beni immobili, che sono oggetto della lite, si trovano fuori dal Regno, si applica l'articolo seguente.

Art. 55.

(Competenza territoriale per le liti mobiliari).

Le domande relative a liti che hanno per oggetto beni mobili o beni immateriali, si propongono avanti al giudice, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica della persona o dell'ente, contro il quale sono proposte.

Ove la sede giuridica di questa persona o ente non sia determinata o sia fuori del Regno, tali domande si propongono avanti al giudice, nella cui giurisdizione si trova la sede giuridica della persona o dell'ente che le propone.

Ove neanche la sede giuridica di questa persona o ente sia determinata entro i confini del Regno, tali domande si propongono avanti a qualunque giudice.

Le norme contenute nel secondo e nel terzo comma di questo articolo si applicano solo quando non possa applicarsi la norma dell'articolo seguente.

Si intende per sede giuridica:

- a) quanto alle persone fisiche, il luogo della loro residenza, giusta l'art. 17 del codice civile;
- b) quanto alle provincie e i comuni, il rispettivo capoluogo;
- c) quanto agli altri enti previsti dagli articoli 7 e 8, il luogo dove si trova la sede principale della amministrazione.

Se le domande, di cui al primo comma, sono dirette contro lo Stato, si propongono avanti il giudice della città, ove è stabilito l'ufficio dell'avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova la cosa mobile, oggetto della lite, ovvero la sede giuridica della parte attrice.

Se le domande di cui al primo comma sono promosse dallo Stato, si propongono avanti il giudice della città, ov'è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova la sede giuridica della parte convenuta.

Ove però la domanda sia proposta avanti al pretore o al conciliatore si applicano le disposizioni del primo comma.

Art. 56.

(Competenza territoriale per le liti relative a rapporti di obbligazione).

Le domande relative a liti, che riguardano la esistenza, la validità, l'adempimento, la modificazione, la risoluzione di una obbligazione, si possono proporre avanti il giudice, nella circoscrizione del quale si trova il luogo, in cui la obbligazione ha da essere eseguita in tutto o per la maggior parte.

Se le domande, di cui al comma precedente, sono promosse dallo Stato o contro di esso non si applica tale disposizione, bensì le domande stesse si possono proporre avanti il giudice della città, ov'è stabilito l'ufficio della avvocatura erariale, nella cui circoscrizione si trova il luogo, in cui la obbligazione ha da essere eseguita in tutto o per la maggior parte; ove però la domanda sia proposta avanti al pretore o al conciliatore, si applica la disposizione del primo comma.

Sezione 4^a. — Della competenza per funzione del giudice.

Art. 57.

(Competenza funzionale dei conciliatori).

Si propongono avanti al conciliatore:

- a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dal giudice medesimo;
- b) le domande in sede di rinvio quando il conciliatore sia stato designato con la sentenza che ordina la revisione o pronunzia la cassazione di altra sentenza di un conciliatore.

Art. 58.

(Competenza funzionale dei pretori).

Si propongono avanti al pretore:

- a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunciata dal pretore medesimo;
- b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunciata da un conciliatore, il cui ufficio sia compreso nella sua circoscrizione;
- c) le domande per revisione di una sentenza pronunciata da un conciliatore previsto al comma precedente;

d) le domande in sede di rinvio quando il pretore sia stato designato con la sentenza che ordina la revisione o pronunzia la cassazione di altra sentenza di un pretore.

Art. 59.

(Competenza funzionale dei tribunali).

Si propongono avanti al tribunale:

a) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunziata dal tribunale medesimo;

b) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunziata da un pretore, il cui ufficio sia compreso nella sua circoscrizione;

c) le domande per revisione di una sentenza pronunziata da un pretore previsto al comma precedente;

d) le domande in sede di rinvio quando il tribunale sia stato designato con la sentenza che ordina la revisione o pronunzia la cassazione di altra sentenza pronunziata da un tribunale.

Art. 60.

(Competenza funzionale delle corti di appello).

Si propongono avanti la corte di appello:

a) le domande in sede di appello contro una sentenza pronunziata da un tribunale, il cui ufficio sia compreso nella sua circoscrizione:

b) le domande per revisione di una sentenza pronunziata da un tribunale previsto dal comma precedente;

c) le domande in sede di rinvio quando la corte di appello sia stata designata con la sentenza che ordina la revisione o pronunzia la cassazione di altra sentenza pronunziata da una corte di appello;

d) le domande in sede di opposizione contro una sentenza pronunziata dalla corte di appello medesima;

e) le domande per l'accertamento della efficacia di sentenze straniere.

Art. 61.

(Competenza funzionale delle sezioni unite della corte di appello).

Si propongono avanti le sezioni unite della corte di appello le domande per revisione di una sentenza pronunziata da una sezione semplice della corte di appello.

Art. 62.

(Competenza funzionale della corte di cassazione).

Si propongono avanti la corte di cassazione le domande per cassazione di qualunque sentenza.

Art. 63.

(Competenza funzionale delle sezioni unite della corte di cassazione).

Si propongono avanti le sezioni unite della corte di cassazione le domande per cassazione di una sentenza nei casi previsti dall'art. 372 capoverso.

Sezione 5^a. — Della modificazione della competenza.

Art. 64.

(Proroga e deroga della competenza).

La competenza determinata secondo le regole contenute negli articoli precedenti può essere modificata in forza della connessione delle domande o dell'accordo fra le parti tanto nel senso che la domanda possa quanto nel senso che la domanda debba essere proposta avanti a un giudice diverso da quello determinato secondo le regole suddette, nei limiti segnati dagli articoli seguenti.

Art. 65.

(Competenza per connessione).

Se la decisione di più liti connesse venga chiesta col medesimo processo, la domanda si propone avanti il giudice competente rispetto a una tra di esse anche se sia incompetente rispetto alle altre per ragione di territorio e purchè non sia incompetente per ragione di materia di valore e di funzione.

In tal caso, se la domanda per la decisione delle liti connesse sia contemporanea, si propone avanti a qualunque tra i giudici competenti rispetto a ciascuna; se non sia contemporanea, le domande successive si propongono avanti il giudice competente rispetto alla prima.

In ogni caso, nella ipotesi prevista dal presente articolo, al giudice competente secondo l'art. 55 secondo e terzo comma, deve

essere preferito il giudice competente a conoscere intorno ad alcuna delle domande secondo le altre disposizioni di legge; inoltre, se in alcuna delle liti connesse sia parte lo Stato, al giudice competente a decidere le altre liti deve essere preferito il giudice competente a conoscere intorno alla domanda proposta dallo Stato o contro di esso.

Art. 66.

(Competenza per elezione espressa).

Ove risulti da accordo scritto tra le parti, una domanda deve o può essere proposta davanti a un giudice diverso da quello che sarebbe competente secondo le regole precedenti per territorio o per valore purchè la legge non disponga diversamente.

Se il contrario non è espressamente detto, l'accordo di cui al comma precedente si intende nel senso che la domanda possa ma non debba proporsi davanti al giudice designato.

La semplice elezione del domicilio non ha l'effetto previsto dal primo comma di questo articolo, salvo l'effetto previsto dall'art. 185.

Se la parte, contro la quale la eccezione di incompetenza viene proposta, accetta la designazione del giudice fatta da chi la propone, il giudice designato acquista in ogni caso competenza per territorio e per valore a decidere sulla domanda.

Art. 67.

(Competenza per elezione tacita).

Se la domanda è proposta davanti a un giudice incompetente per territorio o per valore e il convenuto non oppone la incompetenza nella prima udienza, il giudice adito acquista competenza a decidere sulla domanda medesima.

La disposizione del comma precedente non si applica alla competenza per valore del conciliatore.

Art. 68.

(Assorbimento della competenza di primo grado).

Ove, per effetto di modificazione espressa o tacita della competenza per valore, la decisione in primo grado di una lite venga attribuita a un giudice, al quale, secondo le regole degli articoli

precedenti, spetterebbe in grado di appello, la decisione di questo si considera pronunciata in secondo grado.

Art. 69.

(Divieto di elezione).

Le disposizioni degli articoli 66 e 67 non si applicano alle liti previste dall'art. 13.

CAPO II.

Degli obblighi e della responsabilità del giudice.

Art. 70.

(Obbligo del giudice).

Quando una domanda per la decisione di una lite viene proposta a un giudice competente da chi sia fornito della qualità di parte nelle forme previste dalla legge, il giudice ha obbligo di provvedere intorno ad essa secondo le regole del presente codice.

Art. 71.

(Astensione).

Qualora il giudice si trovi rispetto alla lite in posizione, che ne possa menomare la imparzialità, ha facoltà di chiedere all'autorità indicata nel comma seguente il suo esonero dall'obbligo anzidetto.

Tale richiesta si propone dal conciliatore al pretore del mandamento, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di conciliazione; dal pretore al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione si trova la pretura; dagli altri giudici al presidente del collegio, di cui fanno parte; infine dal presidente di un collegio al presidente dell'ufficio superiore, nella cui circoscrizione si trova il collegio medesimo.

Art. 72.

(Ricusazione).

Qualora il giudice adito non si valga della facoltà di cui l'articolo precedente, ciascuna delle parti può chiedere, nei modi previsti dall'articolo seguente, che al giudice stesso un altro ne sia sostituito per la decisione della lite purchè ricorra una di queste ipotesi:

a) che il giudice sia parente o affine fino al quarto grado con una delle parti; oppure, nei casi previsti dall'art. 5 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite; oppure con l'avvocato o coll'assistente tecnico di una delle parti;

b) che il giudice abbia relazione di affari, di amicizia o di grave inimicizia con una delle parti oppure, nei casi previsti dall'art. 5 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite;

c) che il giudice oppure un suo parente o affine fino al quarto grado si trovi in lite con una delle parti, oppure, nei casi previsti dall'art. 5 e seguenti, con una delle persone, a cui appartengono gli interessi in lite, o con un parente o affine di queste, fino al quarto grado;

d) che il giudice oppure un suo parente o affine fino al quarto grado abbia interesse alla decisione della lite in favore di una delle parti;

e) che il giudice oppure un suo parente o affine fino al quarto grado sia parte o interessato in una lite, per la decisione della quale debba essere risolta una questione identica a una questione della lite, di cui si tratta;

f) che il giudice abbia conosciuto in precedenza della lite come giudice o come consulente oppure sia stato o debba essere testimone per la sua decisione.

Art. 73.

(Giudizio sulla ricusazione).

La richiesta prevista dall'art. 72 deve farsi tre giorni prima di quello, nel quale il giudice è chiamato a provvedere nel processo, se il suo nome sia noto alle parti; negli altri casi prima che il giudice provveda.

Tale richiesta si fa a voce o per iscritto; se si fa a voce viene trascritta esattamente nel verbale; in ogni caso deve indicare con precisione i motivi.

Su tale richiesta pronuncia con ordinanza l'autorità indicata nell'art. 71, dopo aver sentito la controparte, salvo che la ricusazione riguardi tale provvedimento, che possa essere dato senza contraddittorio; e comunque dopo aver sentito il giudice ricusato, sempre in contraddittorio col ricusante, e dopo aver compiuto ogni opportuna indagine.

Contro la suddetta ordinanza non è ammesso alcun reclamo. Se la richiesta viene respinta, si provvede secondo gli articoli 29, 30 e 31.

La richiesta di ricusazione sospende il corso del processo. Se vi sia urgenza di compiere alcun atto di istruzione, l'autorità indicata nell'art. 71 sostituisce al giudice ricusato altro giudice anche prima di pronunciare definitivamente.

Art. 74.

(Responsabilità del giudice).

L'obbligo del giudice previsto dall'art. 70 si reputa violato e dà luogo a risarcimento dei danni, salve le disposizioni del codice penale, nei seguenti casi:

a) quando il giudice ricusi di provvedere sulla domanda della parte;

b) quando il giudice ometta di provvedere su tale domanda nel termine, che, a istanza della parte medesima, gli sia fissato dalla autorità prevista dall'art. 71;

c) quando il giudice pronunci un provvedimento ingiusto per effetto di dolo;

d) quando il giudice pronunci un provvedimento nullo per effetto di dolo o di colpa grave.

Art. 75.

(Competenza per il giudizio sulla responsabilità del giudice).

Sulla domanda di risarcimento di danno prevista dall'articolo precedente, decide, con le forme ordinarie, quel tribunale civile che viene designato, a istanza della parte interessata, dal presidente della corte di cassazione.

Art. 76.

(Obblighi e responsabilità del pubblico ministero).

Si applica al pubblico ministero la disposizione dell'articolo 28.

Ove occorra rispetto al pubblico ministero, che agisce nel processo, alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 72, la parte può chiederne la sostituzione alla autorità indicata nell'art. 71;

questa richiesta si propone e intorno ad essa si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 73.

Qualora si verifichi il caso previsto dall'art. 31 e vi sia da parte del pubblico ministero dolo o colpa grave, si applicano gli articoli 74 e 75 del presente codice.

CAPO III.

Degli assistenti del giudice.

Art. 77.

(Della assistenza al giudice).

Il giudice compie gli atti necessari per la decisione della lite da solo, quando la legge non prescriva o non consenta che sia assistito dal consulente, dal cancelliere o dall'uffiziale giudiziario.

Sezione 1^a. — Della assistenza del consulente.

Art. 78.

(Nomina del consulente).

Quando la decisione della lite richieda la ispezione di prove o la soluzione di questioni, per le quali occorra una capacità o una preparazione che il giudice non possiede, questi può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza nelle materie relative.

La scelta di queste persone avviene secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente codice e la loro nomina secondo le norme contenute nel capo terzo del libro secondo.

Art. 79.

(Ufficio del consulente).

Il consulente compie le indagini, che gli sieno delegate dal giudice secondo l'articolo 112, e gli fornisce, durante il contraddittorio delle parti o in camera di consiglio, gli elementi e i chiarimenti che gli possono servire per la ispezione delle prove e per la soluzione delle questioni, di cui al precedente articolo.

Art. 80.

(Obbligo del consulente).

Quando sia stato nominato a sensi di legge, il consulente ha obbligo di prestare il suo ufficio al giudice al fine che questi possa conoscere la verità.

Art. 81.

(Astensione e ricusazione del consulente).

Si applicano al consulente gli articoli 71, 72 e 73.

Sulla ricusazione del consulente provvede il giudice che lo ha nominato.

Art. 82.

(Responsabilità del consulente).

L'obbligo del consulente si reputa violato e dà luogo al risarcimento del danno e alla pena pecuniaria fino a lire diecimila

a) quando il consulente nominato ricusi di assumere l'ufficio senza giusto motivo;

b) quando, senza giusto motivo, ometta di compiere le indagini commessegli entro il termine stabilito dal giudice o di assisterlo durante il processo;

c) quando fornisca al giudice indicazioni o informazioni contrarie a verità per effetto di dolo o di colpa grave.

Tutte le disposizioni del codice penale, in cui si parla del perito, si applicano al consulente previsto nel presente capo.

Art. 83.

*(Consulenza dei congiunti per le liti matrimoniali,
per la interdizione e per la inabilitazione).*

Se la lite riguardi opposizione, nullità, scioglimento di matrimonio, separazione coniugale, interdizione o inabilitazione, il giudice deve, prima che sia cominciata l'istruzione, sentire il parere dei genitori e dei figli maggiori dei coniugi, dell'interdicendo o dell'inabilitando e inoltre del coniuge di questo; ovvero, se mancano i genitori, degli altri ascendenti; ovvero, se mancano anche questi, dei fratelli e delle sorelle. Qualora i figli, i fratelli e le sorelle sieno più di uno e la audizione di tutti non possa aver luogo senza difficoltà, basta che il giudice senta il parere di alcuni o anche di uno solo tra essi.

Questo parere viene raccolto in processo verbale senza alcuna formalità e senza la presenza delle parti. Può assistere alla audizione il pubblico ministero.

Il giudice può richiamare le dette persone per sentirle nuovamente quando gli sembri opportuno.

Le persone indicate nel primo comma hanno obbligo di fornire al giudice il parere richiesto giusta le disposizioni degli articoli 107 e 108.

La presente disposizione non si applica a quelle persone indicate nel primo comma, che sieno parti nel processo.

Il processo verbale della audizione viene allegato al fascicolo di istruzione.

Sezione 2^a. — Della assistenza del cancelliere e dell'uffiziale giudiziario.

Art. 84.

(Della assistenza del cancelliere).

Il giudice deve essere assistito dal cancelliere per il compimento di quegli atti, per i quali deve farsi processo verbale.

Art. 85.

(Della assistenza dell'uffiziale giudiziario).

Il giudice deve essere assistito dall'uffiziale giudiziario durante l'udienza.

L'uffiziale giudiziario provvede alla trasmissione e alla esecuzione degli ordini del giudice.

TITOLO TERZO.

Della lite.

Art. 86.

(Obbietto del processo).

Nessuno può domandare che il giudice pronunci intorno a una questione, se da questa non dipenda la decisione di una lite e se questa non sia rilevante per lo Stato.

Art. 87.

(Nozione della lite).

Due persone sono in lite quando l'una pretende che il diritto tuteli immediatamente in suo interesse un conflitto con un interesse dell'altra e questa contrasta la pretesa o, pur non contrastandola, non vi soddisfa.

Art. 88.

(Rilevanza della lite).

Una lite si reputa rilevante per lo Stato quando:

a) uno almeno tra gli interessi in conflitto appartenga a un cittadino italiano ovunque dimorante o a un cittadino straniero dimorante nel Regno; oppure quando

b) il godimento del bene conteso debba avvenire nel Regno.

Art. 89.

(Processo senza lite).

Quando intorno alla produzione di un effetto giuridico le parti sono d'accordo, ma la legge non consente che l'effetto si produca senza la pronunzia del giudice, si procede secondo le norme contenute nella parte terza.

Art. 90.

(Processo integrale e processo parziale).

Una domanda può essere proposta al giudice così per la soluzione di tutte come per la soluzione di alcune tra le questioni, che possono sorgere per la decisione di una lite.

Art. 91.

(Litispendenza).

Dopo che avanti a un giudice sia stata proposta domanda per la decisione totale o parziale di una lite e fino a che su di essa non siasi pronunziato con sentenza non soggetta a reclamo, non può aver luogo per la decisione della lite medesima un altro processo, nè davanti allo stesso giudice, nè davanti a un giudice diverso, neppure se riguardi diverse questioni, salva la facoltà di decidere queste ultime col medesimo processo secondo quanto dispone l'art. 96.

Art. 92.

(Connessione tra le liti).

Due o più liti sono connesse quando la decisione di ciascuna esige l'accertamento, la costituzione o la modificazione di rapporti giuridici, i quali derivano, in tutto o in parte, dal medesimo fatto oppure tendono, in tutto o in parte, al medesimo effetto.

Art. 93.

(Processo cumulativo necessario e facoltativo).

Salvo quanto la legge diversamente disponga caso per caso, la decisione di più liti connesse si può ottenere con processi distinti, oppure con un processo solo secondo le regole che seguono.

Art. 94.

(Processo cumulativo iniziale).

Con un solo atto uno o più attori possono domandare al giudice contro uno o più convenuti la decisione di due o più liti connesse.

Art. 95.

(Riunione di processi separati).

Se la decisione di diverse questioni relative alla medesima lite o la decisione di diverse liti connesse sia stata domandata separatamente, il giudice può ordinare, anche di ufficio, la riunione dei processi.

Art. 96.

(Estensione del processo ad altre questioni della medesima lite).

Se una domanda sia stata proposta per la decisione di alcuna soltanto fra le questioni che riguardano una lite, altre questioni relative alla medesima lite possono venir decise col medesimo processo, se nel corso di questo ne sia fatta domanda dalla parte che vi ha interesse, secondo l'art. 206.

Art. 97.

(Estensione del processo ad altre liti; intervento principale).

Una lite connessa ad altra lite, per la quale è già aperto un processo, anche se riguardi uno o più terzi, può essere decisa

col processo medesimo, se ne venga fatta domanda dalla parte o dal terzo che vi ha interesse, secondo l'articolo 206.

Se la domanda, di cui al primo comma, non venga proposta nè dal terzo nè da alcuna delle parti, il giudice, qualora ne ravvisi la convenienza per meglio assicurare la giustizia della decisione, può ordinare che una delle parti provveda a proporla. In tal caso, fintanto che le parti non vi abbiano provveduto, il giudice non ha obbligo di decidere.

Art. 98.

(Accertamento incidentale).

Se per la decisione di una lite occorra risolvere una questione, la quale sia comune anche ad un'altra lite o a più altre liti fra le stesse persone, il giudice può risolverla anche con effetto rispetto a queste altre liti, purchè ciò sia domandato concordemente dalle parti oppure, ove sia domandato da una parte soltanto, le diverse liti sieno connesse giusta l'art. 92 e purchè ciascuna lite sia compresa nei limiti della sua competenza per materia, per valore e per funzione.

Art. 99.

(Processo cumulativo improprio).

Se vi è accordo delle parti, il giudice ha facoltà di decidere con un solo processo due o più liti, anche se non sieno connesse, giusta l'art. 92, quando presentino in tutto o in parte questioni identiche.

Art. 100.

(Effetto del litisconsorzio).

Malgrado la riunione di più liti in un solo processo, ciascuna parte ha facoltà di agire o di contraddire soltanto rispetto alla lite o alle liti, per la cui decisione potrebbe agire o contraddire in processo separato.

Le affermazioni fatte dalle parti e le prove offerte, ispezionate o assunte rispetto ad una lite possono servire al giudice per la decisione di un'altra riunita con quella nel medesimo processo solo in quanto sieno dedotte da una delle parti che agiscono rispetto alla seconda o la legge consenta al giudice di servirsene di ufficio.

Questa facoltà è consentita in ogni caso al giudice quando per disposizione di legge la decisione delle liti connesse debba essere ottenuta nel medesimo processo.

Art. 101.

(Restrizione del processo).

Se il contrario non risulta dall'accordo delle parti, il giudice può ordinare che la proposizione delle domande previste dagli articoli 96 e 97 avvenga in processo separato quando ne ravvisi la convenienza per la giustizia o per la rapidità della decisione.

Art. 102.

(Separazione dei processi).

Il giudice, qualora ne ravvisi la convenienza per meglio assicurare la giustizia o la rapidità della decisione, può ordinare, a istanza di parte, che la trattazione di diverse questioni relative alla medesima lite o a diverse liti connesse, riunite nel medesimo processo, si faccia invece mediante processi separati.

Art. 103.

(Modificazione obbiettiva della lite).

Dopo la proposizione della domanda e prima della chiusura della istruzione preparatoria, una parte può modificare la domanda per ciò che riguarda l'interesse in lite o il bene che ne forma oggetto, solo in quanto la nuova pretesa assorba o sostituisca la pretesa precedente.

TITOLO QUARTO.

Delle prove.

CAPO I.

Della disponibilità delle prove.

Art. 104.

(Principio generale della disponibilità delle prove).

Per conoscere la verità il giudice può servirsi di qualunque persona, sia questa una parte o un terzo, e di qualunque cosa,

appartenga questa alla parte o a un terzo, nei limiti e secondo le regole poste dagli articoli seguenti.

La prova si considera come proveniente dalla parte, agli effetti delle disposizioni contenute in questo titolo, quando il giudice si serve per conoscere la verità tanto di una delle persone che agiscono o contraddicono nel processo quanto, nei casi previsti dagli articoli 5 e seguenti, di una delle persone, alle quali appartengono gli interessi in lite. La prova si considera come proveniente da un terzo in tutti gli altri casi, qualunque sia l'interesse del terzo alla decisione della lite.

Art. 105.

(Onere della proposizione della prova).

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice non può servirsi di una prova, quando non sia stata proposta dalle parti.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13.

Art. 106.

(Onere della produzione della prova a disposizione della parte).

Qualora una parte non si sottoponga alle ispezioni o agli esperimenti, che il giudice abbia ordinato per conoscere lo stato del suo corpo o della sua mente, o qualora non risponda alle domande che il giudice le rivolga, il giudice deve tener per vere le affermazioni della parte contraria, che tali ispezioni, esperimenti o domande tendevano a controllare. Ove si tratti di alcuna fra le liti previste dall'articolo 13 ovvero di uno dei casi regolati dagli articoli 5 e seguenti, può tenerle per vere secondo le circostanze.

Altrettanto si fa qualora la parte non esibisca alla ispezione del giudice una cosa, della quale possa disporre.

Art. 107.

(Obbligo della produzione della prova da parte del terzo).

Qualunque terzo ha l'obbligo di sottoporsi alle ispezioni e agli esperimenti, che il giudice abbia ordinato sulla sua persona e di rispondere alle domande che il giudice gli rivolge.

Ugualmente il terzo ha obbligo di esibire alla ispezione del giudice una cosa, della quale possa disporre.

Se il terzo ricusa di adempiere all'obbligo previsto in questo articolo, è soggetto alle misure esecutive disposte nella seconda parte di questo codice ed inoltre è punito giusta l'art. 214 del codice penale.

Art. 108.

(Conseguenze del ritardo o del rifiuto del terzo all'adempimento dell'obbligo).

Se il terzo non comparisce davanti al giudice quando ne abbia ricevuto l'ordine, il giudice provvede affinché questo gli sia nuovamente intimato e lo condanna, a richiesta di ciascuna parte, a rifondere a ciascuna parte le spese determinate dalla sua non comparizione.

Se il terzo non comparisce neppure la seconda volta, il giudice ordina che gli sia tradotto con la forza e lo condanna, ove ne sia il caso, alle nuove spese, secondo il capoverso precedente.

Se il terzo, comparendo tardivamente, dimostra che non è comparso prima per un giusto motivo, il giudice revoca la condanna alle spese.

Se il terzo, comparso davanti al giudice, ricusa senza giusto motivo di fornire la prova richiestagli, il giudice ordina contro di lui le misure esecutive previste nella seconda parte di questo codice ed inoltre lo denuncia al pubblico ministero affinché sia punito secondo l'art. 214 del codice penale.

La condanna, di cui al primo e al secondo comma, si pronunzia e le misure esecutive, di cui al terzo comma, si dispongono dal giudice, avanti il quale il terzo è chiamato a fornire la prova, con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo giusta l'art. 263.

Art. 109.

(Esonero dall'onere e dall'obbligo della produzione della prova).

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando il sottoporsi alla ispezione o all'esperimento, il rispondere alle domande o l'esibire una cosa possa cagionare alla parte o al terzo ovvero al coniuge, a un ascendente, a un discendente, a un fratello o a una sorella dell'una o dell'altro grave danno, ovvero costringere la parte o il terzo a violare uno dei segreti previsti dall'art. 248 del codice di procedura penale.

Art. 110.

(Diritti del terzo in caso di produzione della prova).

Il terzo, che fornisce al giudice una prova a sensi dell'articolo 107, ha diritto di essere risarcito della perdita da lui subita per questa cagione.

La indennità deve essere pagata al terzo dalla parte, che ha proposto la prova, salvo il suo eventuale diritto alla rifusione contro il soccombente giusta gli articoli 29 e seguenti.

Per il pagamento di questa indennità il giudice può ordinare alla parte, che ha proposto la prova, di eseguire un previo deposito.

La misura della indennità è stabilita dal giudice, avanti al quale la prova sia stata fornita, a richiesta del terzo. La ordinanza che la stabilisce indica la parte, che ne è debitrice verso il terzo; dispone che la indennità sia pagata dal cancelliere, se vi è deposito; non è suscettiva di alcun reclamo; è titolo esecutivo a favore del terzo per ottenere il pagamento.

CAPO II.

Della ispezione delle prove.

Art. 111.

(Poteri del giudice nella ispezione e nella assunzione delle prove).

Per la ispezione e per la assunzione delle prove il giudice ha il potere e il dovere di compiere e, ove occorra, di ripetere tutte le osservazioni, le indagini, gli esperimenti, che possano servire a fargli conoscere la verità, nonchè di prendere o di prescrivere tutte le misure, che possano garantire la serietà e la sincerità delle osservazioni, delle indagini e degli esperimenti e l'osservanza del buon costume.

Art. 112.

(Impiego del consulente o di altre persone nella ispezione delle prove).

Quando se ne presenti la necessità o la convenienza, determinate osservazioni, indagini o esperimenti possono dal giudice

commettersi al consulente, che lo assiste secondo l'art. 78, o anche a persone diverse da questo, dando ogni disposizione opportuna.

Di ciò, e dei motivi che determinano il provvedimento, si fa in ogni caso menzione nel processo verbale.

Art. 113.

(Interrogazione delle parti).

Quando il giudice interroga le parti, deve premettere una severa ammonizione intorno al dovere, che ha la parte, di narargli i fatti secondo la verità e intorno alle conseguenze previste dagli articoli 30 e 106 del presente codice.

Il giudice ha il potere e il dovere di fare alla parte tutte le domande, che possono servire a fargli conoscere la verità; di prendere o di prescrivere le cautele, che valgano a garantire la serietà e la sincerità delle risposte; di disporre che le risposte sieno date in presenza o in confronto di determinate persone.

Art. 114.

(Prestazione del giuramento della parte).

Prima che la parte presti il giuramento previsto dagli articoli 144 e 146, il giudice la ammonisce severamente sulla importanza etica e religiosa del giuramento e sulle pene che sono stabilite contro la parte che giura il falso in giudizio.

Il giuramento si presta mediante pronuncia che la parte fa delle parole: « *giuro davanti a Dio* » seguite dalla lettura della formula giuratoria. Se la parte dichiara di non appartenere a nessuna religione, il giuramento comincia con le parole: « *giuro sul mio onore e sulla mia coscienza* ».

Il giuramento deve essere prestato dalla parte e ascoltato dai giudici e da chiunque vi assista in piedi, con la maggiore solennità. Salvo quando la parte dichiara di non appartenere ad alcuna religione, si osservano inoltre i riti della religione a cui appartiene, secondo quanto è prescritto dal regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 115.

(Interrogazione dei testimoni).

Si applica alla interrogazione dei testimoni la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 113.

Al fine di controllare la veridicità del testimonio il giudice può ordinare, anche di ufficio, che le parti, il testimonio medesimo o altre persone, nei limiti disposti dall'articolo 109, esibiscano cose o documenti e altresì che altri testimoni siano sentiti, quantunque non sieno stati indicati dalle parti.

Qualora emergano, durante l'esame del testimonio, gravi indizi di reticenza o di falsità, il giudice può ordinarne l'arresto immediato, a sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale.

Art. 116.

(Giuramento dei testimoni).

Prima di essere interrogato, il testimone deve prestare giuramento. Non prestano giuramento i minori di quattordici anni, il coniuge, i parenti e gli affini delle parti o delle persone, alle quali appartengono gli interessi in lite, fino al quarto grado. Chi, fuori da questi casi, abbia interesse alla decisione della lite in favore dell'una o dell'altra parte, può chiedere al giudice di esserne esonerato.

Alla prestazione del giuramento il giudice deve premettere una severa ammonizione intorno alla importanza etica e religiosa di questo atto, al dovere che ha il testimonio di dire la verità e alle pene, che sono stabilite contro i testimoni falsi o reticenti.

Il giuramento si presta, secondo le forme prescritte dall'ultimo comma dell'art. 114, con le parole: « *giuro davanti a Dio di dire tutta la verità e null'altro che la verità* ». Se il testimonio dichiara di non appartenere a nessuna religione si presta invece con le parole: « *giuro sul mio onore e sulla mia coscienza di dire tutta la verità e null'altro che la verità* ».

Il rifiuto di prestare il giuramento equivale al rifiuto della testimonianza.

Art. 117.

(Intervento delle parti alla ispezione delle prove).

Alla ispezione o assunzione delle prove hanno sempre diritto di intervenire le parti, anche in persona, salvo il potere del giudice di allontanarle durante il compimento di determinati atti giusta l'art. 111.

In ogni caso il giudice può prescrivere, se le parti vi intervengano personalmente, che sieno assistite dal difensore; e se

vi assiste il difensore, che vi intervenga personalmente anche la parte.

Ciascuna parte ha diritto di chiedere che il giudice faccia o ordini le osservazioni, le indagini, gli esperimenti, i controlli, le interrogazioni di cui agli articoli 111, 112, 113 del presente codice.

Art. 118.

(Potere di limitazione delle prove).

Quando, prima che la ispezione delle persone o cose oppure la interrogazione delle parti o dei testimoni sia esaurita, il giudice ritenga di aver raggiunto la piena conoscenza della verità, cosicchè ulteriori prove sieno superflue, può porre fine, con ordinanza motivata, alla ispezione o alla interrogazione.

Art. 119.

(Processo verbale della assunzione delle prove).

Della ispezione o della assunzione delle prove si fa processo verbale, nel quale si deve contenere la descrizione di ciò che il giudice fa, vede, ascolta, e in particolare di tutto quanto possa giovare alla identificazione e alla valutazione delle prove.

Al processo verbale possono essere allegate trascrizioni di stenogrammi, coi quali sieno state raccolte le deposizioni delle parti o dei testimoni; inoltre riproduzioni grafiche o fotografiche delle persone o delle cose ispezionate e in genere oggetti atti a rappresentarle, come altresì campioni, segni di riconoscimento, cose o documenti esibiti dai testimoni e in genere tutto quanto serva a integrare e a precisare i fatti narrati dal verbale.

Art. 120.

(Ispezione preventiva delle prove).

Qualora vi sia pericolo che di una persona o di una cosa, la cui interrogazione o ispezione apparisca utile ai fini dell'art. 104, possa accadere la perdita oppure mancare la disponibilità o alterarsi la condizione per il momento in cui il giudice debba farla a sensi delle norme contenute nel capo terzo del libro secondo, tale interrogazione o ispezione potrà aver luogo anche prima di questo momento purchè la domanda per la decisione della lite sia stata proposta o apparisca seriamente probabile che sia per essere proposta.

La richiesta e il provvedimento a tale scopo si fanno giusta gli articoli 329 a 333.

Quando non ve ne sia assoluta impossibilità, il giudice deve disporre affinché sia osservato l'art. 117; in caso diverso deve nominare d'ufficio alla parte, che non interviene alla ispezione o alla interrogazione, un difensore o un consulente tecnico affinché ne tuteli l'interesse.

Se la ispezione o la interrogazione richiede attitudini o preparazione tecnica, che il giudice non possiede, si applicano gli articoli 78 e 79.

CAPO III.

Della valutazione delle prove.

Art. 121.

(Principio della libera valutazione).

Il giudice valuta le prove separatamente e nel loro complesso, secondo la sua esperienza, se il presente codice o altre leggi non ne disciplinano specialmente la valutazione.

Sezione 1^a. — Dei documenti.

Art. 122.

(Efficacia legale del documento pubblico).

Il documento pubblico fa piena fede, salva la disposizione dell'art. 133, dei fatti che vi si rappresentano come avvenuti davanti al suo autore.

Art. 123.

(Nozione del documento pubblico).

Si considera come pubblico un documento quando la formazione ne sia curata o controllata secondo le norme della legge nei limiti della sua competenza da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirvi la pubblica fede.

Art. 124.

(Prova della qualità pubblica del documento).

La qualità del documento previsto dall'articolo precedente è dimostrata, salva la disposizione dell'art. 133, dalla regolare esi-

stenza sullo stesso dei segni esteriori previsti dalle leggi, che ne disciplinano la formazione.

Art. 125.

(Efficacia legale del documento privato).

Se il documento non ha la qualità prevista dall'art. 122 fa piena fede, salva la disposizione degli articoli 133 e 134, dei fatti, che vi si rappresentano, solo in quanto sieno contrari all'interesse del suo autore, qualora la legge non disponga diversamente.

La scrittura privata contenente una dichiarazione di verità fa fede della esistenza della dichiarazione, non dei fatti dichiarati.

Si considera come autore del documento colui, per conto del quale il documento viene formato.

Art. 126.

(Prova della provenienza delle scritture sottoscritte).

Se il documento è una scrittura, chi ne sia autore si dimostra soltanto con la sottoscrizione, salva l'eccezione di cui l'articolo 128.

Si intende per sottoscrizione la apposizione autografa a piedi della scrittura di parole, le quali, con riguardo alla destinazione di essa, sieno idonee a identificare la persona che sottoscrive.

La sottoscrizione fa piena fede, salve le disposizioni degli articoli 133 e 134, della formazione del documento per conto del sottoscrittore quantunque il testo non sia stato scritto nè in tutto nè in parte da lui, eccetto che per quanto riguarda postille, aggiunte interlineari, cancellature, delle quali si usa fare speciale menzione nell'atto del sottoscrivere; queste non si reputano provenienti dall'autore se non siano scritte di sua mano o non ne sia fatta la detta menzione prima della sottoscrizione.

Art. 127.

(Prova della sottoscrizione).

Se la parte, contro la quale una scrittura privata sottoscritta viene prodotta, non nega nella prima risposta che la sottoscrizione sia stata apposta dal sottoscrittore, ove questi appaia essere la parte medesima, o non dichiara di non riconoscere che

sia stata apposta dal sottoscrittore, ove questi apparisca essere un terzo, la sottoscrizione si ha per riconosciuta. Nel caso contrario la verità della sottoscrizione deve essere dimostrata secondo le regole contenute in questo capo.

Se la sottoscrizione è autenticata da notaro o da altro pubblico ufficiale giusta l'art. 123, si applicano le regole dell'art. 122. Se la sottoscrizione dell'originale del telegramma è autenticata nei modi previsti dai regolamenti telegrafici, si ritiene autografa fino a prova contraria.

Art. 128.

(Prova della provenienza delle scritture non sottoscritte).

Chi sia autore di un documento si dimostra anche senza la sottoscrizione per quei documenti che, secondo la comune esperienza, non si usa sottoscrivere, quali, per esempio, i registri domestici e i libri di commercio.

Se la parte, contro la quale un documento siffatto viene prodotto, non nega nella prima risposta di esserne l'autore o non dichiara di non riconoscere che ne sia autore il terzo indicato da chi lo produce, l'autore si ha per riconosciuto. Nel caso contrario la verità del fatto che il documento sia stato scritto per conto della persona indicata deve essere dimostrata secondo le regole contenute in questo capo. Questa dimostrazione può essere fornita per l'originale del telegramma col fatto di averlo consegnato o fatto consegnare all'ufficio telegrafico.

Per i libri di commercio si presume fino a prova contraria che ne sia autore il commerciante, il cui nome risulta dalla loro intestazione.

Art. 129.

(Efficacia legale dei libri di commercio).

Fanno fede, fino a prova contraria, della verità dei fatti, che vi sono rappresentati, anche se non sieno contrari all'interesse del loro autore, i libri commerciali regolarmente tenuti purchè la lite verta tra commercianti in materia di commercio.

Art. 130.

(Efficacia legale delle copie).

Le copie fanno fede della esistenza dell'originale giusta le regole degli articoli precedenti.

La copia del telegramma trasmessa al destinatario fa fede fino a prova contraria dell'originale e della data della spedizione e del ricevimento.

Art. 131.

(Prova della data della scrittura privata).

La scrittura privata fa piena fede della sua data, salve le disposizioni degli articoli 133 e 134, in quanto la data indichi un fatto contrario all'interesse del suo autore.

Art. 132.

(Inscindibilità del documento privato).

Se uno stesso documento privato rappresenti insieme uno o più fatti contrari all'interesse dell'autore e uno o più fatti favorevoli al medesimo, la verità dei primi non può essere ritenuta senza ritenere insieme la verità dei secondi nei limiti in cui i fatti favorevoli forniscano a colui, contro il quale il documento viene prodotto, una eccezione avverso la pretesa di chi produce.

Art. 133.

(Eccezione alla efficacia legale del documento pubblico e privato in caso di falso).

Il documento pubblico o privato cessa di far fede giusta gli articoli 122 e 125 soltanto quando ne sia accertata la falsità.

Un documento si considera falso quando rappresenta un fatto difforme dalla realtà.

L'accertamento della falsità si fa nei modi previsti dal capo terzo del libro secondo.

Art. 134.

(Eccezione alla efficacia legale della scrittura privata per abuso del biancosegno).

La scrittura privata cessa altresì di far fede giusta l'articolo 125 quando sia accertato l'abuso della sottoscrizione in bianco.

La sottoscrizione si reputa fatta in bianco quando il documento venga rilasciato da chi lo ha sottoscritto senza che ne sia scritto il testo in tutto o in quella parte, della quale il documento è chiamato a far fede.

Vi è abuso della sottoscrizione in bianco quando chi ha ri-

cevuto il documento ne abbia formato o completato o fatto formare o completare il testo contro gli accordi presi col sottoscrittore.

L'abuso della sottoscrizione in bianco si prova secondo le norme contenute in questo titolo.

Sezione 2^a. — Della confessione.

Art. 135.

(Efficacia legale della confessione).

La confessione fa piena fede, salva la disposizione dell'art. 138, purchè ricorrano le condizioni indicate dagli articoli seguenti.

Vi ha confessione quando taluno dichiara la verità di un fatto contrario al suo interesse.

Art. 136.

(Confessione giudiziale).

La confessione fa fede a norma dell'articolo precedente quando sia fatta dalla parte in persona rispondendo a una interrogazione del giudice ovvero spontaneamente nel compimento di un atto del processo.

Art. 137.

(Confessione stragiudiziale).

La confessione fa fede altresì a norma dell'art. 135 quando sia fatta fuori dal processo da una persona, che ha facoltà di agire per la tutela dell'interesse, al quale la confessione si riferisce, e sia diretta a una persona, che ha facoltà di contraddire rispetto all'interesse medesimo.

Art. 138.

(Prova contraria alla confessione).

La confessione cessa di far fede giusta l'art. 135 quando sia accertato che essa è stata determinata da errore, da violenza o da dolo.

Art. 139.

(Inscindibilità della confessione).

Si applica alla confessione l'art. 132.

Sezione 3ª. — **Delle testimonianze.**

Art. 140.

(Inefficacia legale delle testimonianze).

Le testimonianze dei terzi non fanno alcuna fede, salva la disposizione dell'articolo seguente, quando si tratta di dimostrare:

- a) il contrario di ciò, di cui fa fede un documento pubblico o un documento privato;
- b) la conclusione, il contenuto o la data di un contratto, il cui valore superi le lire cinquemila;
- c) la confessione di uno dei fatti indicati nei due comma precedenti.

Questa norma si applica anche in materia di commercio.

Art. 141.

(Eccezione alla inefficacia legale delle testimonianze).

Nei casi contemplati dall'articolo precedente le testimonianze possono far fede solo in concorso di un documento pubblico o privato, il quale, secondo le regole degli articoli 122 e 125, valga a rendere verisimile il fatto, che si vuol provare per testimoni.

Possono altresì le testimonianze dei terzi far fede della esistenza di un documento, quando alla parte riesca impossibile produrlo a cagione di un fatto, che non sia ad essa imputabile.

Art. 142.

(Inefficacia legale delle testimonianze non assunte a norma di legge).

Le testimonianze dei terzi non fanno alcuna fede quando non sieno prestate in conformità con le norme contenute nel capo secondo di questo titolo.

Sezione 4ª. — **Del giuramento e dell'onere della prova.**

Art. 143.

(Mezzi per stabilire i fatti in mancanza di prove).

Qualora il giudice non disponga di prove sufficienti per conoscere la verità, si serve per stabilire i fatti del giuramento della parte o dell'onere della prova.

Art. 144.

(Giuramento o istanza di parte).

Una parte può deferire all'altra il giuramento sulla verità di un fatto compiuto da questa o sulla scienza di un fatto diverso, purchè l'aver compiuto o il conoscere il fatto medesimo non costituisca cosa turpe o delittuosa; ma il giudice deve ammetterlo solo quando le prove, di cui dispone, non gli consentano di conoscere la verità del fatto medesimo e questa conoscenza sia necessaria per la decisione della lite.

Art. 145.

(Effetti della delazione del giuramento a istanza di parte).

La parte, alla quale il giuramento viene deferito, può prestarlo, ricusarlo e riferirlo.

Se il giuramento viene prestato, fa piena fede della verità del fatto giurato.

Se la lettura della formula, giusta l'art. 114, avviene con variazioni, le quali non siano di pura forma, il giuramento si ha per ricusato.

Se viene ricusato, la verità del fatto, la cui esistenza doveva essere affermata dal giurante, è esclusa; e rispettivamente la verità del fatto, la cui esistenza doveva essere negata dal giurante, è stabilita.

Se viene riferito, la parte, che lo ha deferito, può giurare o ricusare di giurare il contrario del fatto, sul quale il giuramento è stato deferito.

La prestazione o la ricusazione del giuramento riferito hanno lo stesso effetto che la prestazione o la ricusazione del giuramento deferito.

Non può essere riferito il giuramento su un fatto, sul quale, secondo l'articolo precedente, non possa venire deferito.

Art. 146.

(Giuramento d'ufficio).

Nella ipotesi, di cui l'art. 143, e sui fatti, di cui l'art. 144, il giuramento può essere deferito anche di ufficio a quella tra le parti, a cui il giudice, secondo le circostanze, attribuisce maggiore credibilità.

La parte, alla quale il giudice deferisce il giuramento, può prestarlo o ricusarlo con gli effetti previsti dall'articolo precedente.

Art. 147.

(Onere della prova).

Nella ipotesi di cui l'art. 143, qualora nè la parte nè il giudice vogliano o possano valersi del giuramento, il dubbio intorno alla verità di una affermazione si risolve contro quella delle parti, alla quale la affermazione giova, salvo che la legge non disponga diversamente nei singoli casi.

LIBRO SECONDO

TITOLO PRIMO.

Degli atti del processo in genere.

CAPO I.

Della forma degli atti.

Art. 148.

(Libertà di forma).

Se una forma data non sia prescritta dalla legge, ogni atto del processo può essere compiuto liberamente nel modo che la esperienza consiglia affinchè se ne raggiunga lo scopo.

Art. 149.

(Prescrizione di forma).

Se una forma data sia prescritta dalla legge senza comminatoria di nullità, il giudice può ritenere valido un atto, quando sia convinto che, malgrado il difetto di essa, l'atto abbia ugualmente raggiunto il suo scopo.

Art. 150.

(Annullabilità).

Anche se una forma data sia prescritta dalla legge a pena di nullità, il giudice non può dichiarare la nullità senza istanza di parte, ove non sia espressamente autorizzato a dichiararla di ufficio.

Tale istanza non può essere proposta dalla parte, che abbia dato causa alla nullità o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

Art. 151.

(Termine perentorio per la istanza di nullità).

Se la legge non dispone diversamente, la istanza prevista dall'art. 150 deve, a pena di decadenza, essere proposta dalla parte interessata col primo atto successivo a quello, del quale pretende la nullità.

Art. 152.

(Lingua degli atti processuali).

Le istanze delle parti e i provvedimenti del giudice debbono farsi in lingua italiana.

Possono farsi in lingua straniera nelle circoscrizioni e sotto le condizioni previste dal regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Se la parte non sia in grado di esprimersi in lingua italiana e non abbia un difensore, si applica il capoverso dell'articolo 20.

Art. 153.

(Interpretazione degli atti del processo).

Alle dichiarazioni delle parti e del giudice non si può attribuire altro significato che quello fatto palese dalle parole usate secondo la loro connessione e dalla intenzione di chi le ha usate, nei limiti in cui si concilia con le parole stesse.

Si applicano per la interpretazione di tali dichiarazioni le regole contenute negli articoli 1132, 1133, 1136 e 1138 del codice civile.

Art. 154.

(Forma dei ricorsi e delle comparse).

I ricorsi e le comparse, salvo che la legge non prescriva maggiori requisiti, debbono essere sottoscritti dalla parte, se questa agisca personalmente, o altrimenti dal difensore e indicare il giudice, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni.

Art. 155.

(Forma delle ordinanze).

Se la legge non dispone diversamente, le ordinanze pronunziate dal giudice in seguito a ricorso sono scritte a piedi di

questo, sono datate e sottoscritte dal giudice ed esprimono il provvedimento e i suoi motivi con la maggiore brevità senza ripetere alcuna indicazione, la quale sia già contenuta nel ricorso.

Se, del pari, la legge non dispone altrimenti, le ordinanze pronunziate dal giudice nel corso di un atto, del quale si faccia processo verbale, sono riferite in questo, od esprimono con la maggior brevità il provvedimento e i suoi motivi senza che sia ripetuta alcuna indicazione, la quale risulti già dal processo verbale.

Art. 156.

(Forma delle sentenze).

Le sentenze portano la data del giorno e del luogo in cui vengono pronunziate e la sottoscrizione del giudice che le ha pronunziate e contengono la intestazione, la motivazione e la disposizione.

La intestazione consiste nella indicazione dell'ufficio, che pronunzia la sentenza in nome del Re, delle parti e delle loro domande.

La motivazione consiste nella indicazione concisa delle questioni, che il giudice deve risolvere per decidere la lite, e delle ragioni che ne determinano la risoluzione. Non vi è bisogno che queste ragioni sieno espressamente indicate quando si tratti di questioni, la cui soluzione non può dar luogo a ragionevole dubbio.

La disposizione consiste nella indicazione dell'effetto giuridico, del quale il giudice dichiara la esistenza o la inesistenza fra le parti.

Art. 157.

(Forma dei decreti).

I decreti sono scritti a piedi del ricorso, datati e sottoscritti dal giudice, e, senza ripetere alcuna indicazione che già risulti dal ricorso, contengono la motivazione e la disposizione secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 158.

(Forma delle udienze).

L'udienza è diretta dal giudice ; se questi sia collegiale, dal presidente. Il giudice, che la dirige, può fare o prescrivere quanto occorra perchè l'udienza si svolga in modo ordinato e proficuo.

Nessuno di coloro che partecipano all'udienza può parlare senza averne avuto licenza dal presidente.

Il giudice, il cancellere, l'uffiziale giudiziario e i difensori vestono la toga secondo le prescrizioni del regolamento per l'esecuzione di questo codice.

Art. 159.

(Pubblicità delle udienze).

Le udienze sono pubbliche quando vi si fa la ispezione o la assunzione delle prove o la discussione orale.

Il pubblico vi assiste nello spazio a ciò riservato, a capo scoperto, senza armi, in silenzio, astenendosi da ogni atto di approvazione o di disapprovazione e dal dare disturbo in qualsiasi modo. In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore, il quale se non obbedisce, può essere, per ordine del presidente, posto in arresto per ventiquattro ore. Quando il fatto costituisca un reato si osservano le disposizioni del codice di procedura penale sulla polizia delle udienze.

Art. 160.

(Esclusione della pubblicità).

Il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che il pubblico sia escluso quando la sua presenza possa nuocere all'ordine pubblico, al buon costume, al buon esito delle indagini da compiere o anche, purchè in modo grave, agli interessi delle parti o di una di queste.

Se la esclusione del pubblico dà luogo a discussione, il giudice può ordinare che anche questa segua senza la presenza del pubblico.

La esclusione ordinata per i due ultimi motivi previsti nel primo comma ha luogo senza alcuna eccezione. Alla esclusione ordinata per i due primi motivi si fa eccezione per le persone indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Degli atti compiuti in udienza, dalla quale il pubblico sia stato escluso, è vietato dare in qualsiasi guisa pubblica notizia.

Art. 161.

(Degli atti per i quali si fa processo verbale).

Si fa processo verbale delle udienze, della ispezione e della assunzione delle prove e in genere di tutti gli atti compiuti per

la decisione della lite, dei quali non consti in altro modo per iscritto.

Art. 162.

(Forma dei processi verbali).

I processi verbali portano la data del giorno, in cui vengono redatti, e la sottoscrizione dell'uffiziale che li redige e contengono la intestazione e la descrizione.

La intestazione consiste nella indicazione dell'ufficio che procede agli atti da descrivere, delle persone che lo compongono, delle parti e dei difensori che vi assistono e della lite o affare, al quale gli atti si riferiscono.

La descrizione consiste nella indicazione di tutto quanto non consti in altro modo per iscritto e debba essere ricordato oltre il momento, in cui gli atti si compiono, per la decisione della lite o per la trattazione dell'affare, a cui si riferiscono.

Art. 163.

(Offese contenute negli atti di parte).

Qualora in una istanza, domanda, comparsa o allegazione una parte o un difensore, a voce o per iscritto, abbia offeso l'onore, la reputazione o il decoro dell'altra parte o di un terzo, il giudice dichiara, a istanza di parte o anche di ufficio, se le offese si debbano ritenere concernenti la controversia a sensi dell'art. 398 cod. pen.

Si ritengono non concernenti la controversia quelle offese, le quali eccedono, per qualità o per quantità, le convenienze di una civile esposizione delle ragioni di ciascuna parte in un giudizio.

CAPO II.

Del tempo e del luogo in cui gli atti debbono essere compiuti.

Art. 164.

(Termine statuito in via comminatoria).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo o non sia compiuto prima di un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il giudice può ritenere nullo l'atto compiuto dopo o prima del tempo prefisso

solo quando sia convinto che, per effetto della sua intempestività, l'atto non abbia raggiunto il suo scopo.

Art. 165.

(Termine statuito a pena di nullità).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo o non sia compiuto prima di un determinato tempo a pena di nullità, l'atto compiuto dopo o prima del tempo prefisso è nullo, ma la nullità non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, salvo che la legge non disponga diversamente.

Si applicano anche in questa ipotesi gli articoli 150 capoverso e 151.

Art. 166.

(Abbreviazione del termine dilatorio).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto dopo un determinato tempo, a pena di nullità, il termine non può essere abbreviato dal giudice per nessun motivo, neanche se vi sia accordo delle parti, purchè la legge non disponga diversamente.

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto dopo un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il giudice può abbreviare il termine quando ricorrano gravi motivi, salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 167.

(Proroga del termine preclusivo).

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo a pena di nullità, il termine non può essere prorogato dal giudice per alcun motivo, neanche se vi sia d'accordo delle parti, salvo che la legge disponga diversamente.

Se la legge prescrive che un atto sia compiuto entro un determinato tempo senza comminare espressamente la nullità, il termine può essere prorogato dal giudice solo una volta e solo quando la proroga sia richiesta prima della scadenza per gravi motivi, salvo che legge disponga diversamente.

Art. 168.

(Sospensione del termine preclusivo).

Il termine, entro il quale la legge prescrive che un atto sia compiuto, è sospeso se, durante il suo corso, un caso di forza

maggior mette la parte nella impossibilità di compiere l'atto medesimo. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui l'impedimento sia cessato.

Art. 169.

(Computo dei termini).

Se la scadenza del termine è fissata mediante indicazione di un certo periodo di tempo espresso in giorni ed ore numerate da un certo momento, il periodo si computa senza calcolare il giorno e l'ora in corso quando il termine si inizia.

Se la scadenza è fissata mediante indicazione di un certo numero di anni o mesi, il termine si computa sempre a giorni agli effetti del comma precedente.

I giorni festivi si contano come i non festivi.

Art. 170.

(Tempo delle udienze).

Le udienze si tengono nel giorno e nell'ora fissata col provvedimento che le stabilisce, e continuano fino a che sia compiuta la audizione delle parti o la ispezione delle prove. Se questa non possa compiersi nel giorno in cui è cominciata, l'udienza prosegue nel giorno successivo; può essere rinviata a un giorno diverso solo quando ricorra impedimento assoluto del giudice, da specificarsi nella ordinanza e in ogni caso non al di là di otto giorni.

Una udienza può essere differita dal giudice solo quando un motivo grave impedisca al giudice o alle parti di assistervi o di compiere gli atti, per i quali l'udienza è stabilita. Il motivo anzidetto è richiesto anche quando vi sia accordo delle parti per il differimento.

Art. 171.

(Rinnovazione dell'udienza).

La parte, che non sia comparsa all'udienza, può ottenerne la rinnovazione se un caso di forza maggior la abbia messa nella impossibilità di comparire purchè ne faccia domanda entro cinque giorni da quello in cui l'impedimento sia cessato.

Il giudice, quando la parte gli abbia dimostrato che la sua mancata comparizione fu cagionata dal caso previsto dal comma precedente, stabilisce, salvo il disposto dell'art. 301, la nuova

udienza senza sentire l'altra parte e dà le disposizioni per la citazione di questa, giusta l'art. 203.

La ordinanza, che stabilisce la nuova udienza, non sospende il processo, salva la applicazione, quando ne sia il caso, delle norme contenute nel titolo quinto, capo primo.

La controparte, comparendo alla nuova udienza può opporsi alla rinnovazione. Sulla opposizione il giudice decide prima di dar corso agli atti da rinnovare.

Se la rinnovazione viene ammessa, gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nella udienza già avvenuta o in seguito a questa perdono efficacia, ove il giudice non disponga diversamente.

Art. 172.

(Periodo feriale).

Durante il tempo, nel quale, secondo le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, corrono le ferie, non si tengono udienze nè si compiono atti se non quando la lite sia urgente.

La urgenza è riconosciuta dal giudice con ordinanza, alla quale non si applica l'art. 257.

Eccetto che per le liti riconosciute urgenti, tutti i termini sono sospesi durante il detto periodo.

Art. 173.

(Prescrizioni di luogo).

Se la legge prescrive che un atto si compia in un determinato luogo, si applicano le disposizioni degli articoli 164 e 165.

Art. 174.

(Luogo delle udienze).

Le udienze si tengono nella sede dell'ufficio giudiziario, salvo che per motivi di convenienza il giudice non ordini che siano tenute altrove.

CAPO III.

Della volontà e della causa degli atti.

Art. 175.

(Indipendenza degli atti processuali dalla volontà interna e dalla causa).

Salvo che la legge disponga diversamente, la divergenza fra la volontà reale e la volontà dichiarata in un atto del processo

come la mancanza o la falsità della causa non ne cagionano la nullità.

CAPO IV:

Delle notificazioni.

Art. 176.

(Principio della notificazione per mezzo dell'ufficiale giudiziario).

Quando la legge non permette che la notificazione si faccia in modo diverso, gli atti si notificano per mezzo dell'ufficiale giudiziario competente a norma del regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 177.

(Principio della notificazione a istanza di parte).

L'ufficiale giudiziario notifica gli atti, salva diversa disposizione della legge, in quanto ne sia richiesto da una delle parti.

Art. 178.

(Principio della notificazione documentale).

Se la legge non dispone diversamente, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di un documento, che egli attesta essere copia conforme del documento contenente l'atto da notificare.

Art. 179.

(Principio della notificazione unica).

Quando le persone, che possono agire o contraddire per la tutela di un interesse in lite, siano più d'una e anche se debbano agire o contraddire congiuntamente, la notificazione di un atto alle medesime si reputa fatta con la consegna della copia ad una soltanto fra di esse, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 180.

(Notificazione personale).

Per eseguire la consegna di cui all'articolo 178, l'ufficiale giudiziario ricerca il destinatario nella sua casa di abitazione oppure nel suo ufficio; se non ve lo trova, consegna la copia ad una persona della sua famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio;

se non trova neanche questa, quando la ricerca sia stata fatta alla casa di abitazione e il destinatario abbia anche un ufficio, la ripete in questo o viceversa; se tuttavia non può far la consegna nè a lui nè ad alcuna delle persone sopra indicate, la fa ad uno dei vicini, purchè questi assuma l'incarico di trasmettere la copia al destinatario; se neanche ciò è possibile, provvede come può meglio a lasciare nella casa o nell'ufficio un avviso, per il quale il destinatario sappia che il documento a lui diretto viene depositato presso la casa comunale, ed eseguisce quivi il deposito.

Qualora la casa di abitazione o l'ufficio del destinatario siano ignoti e non possa applicarsi l'art. 185, l'ufficiale giudiziario lo ricerca nel luogo dove egli dimora temporaneamente o dove abbia recapito e quivi, se non lo trovi, consegna il documento a quella persona del luogo, la quale si incarichi di trasmetterlo al destinatario. Se non consti neppure della temporanea dimora o del recapito o se nessuno quivi voglia ricevere il documento, la notificazione si fa a norma dell'art. 186.

Art. 181.

(Notificazione in mani proprie).

Anche fuori dai luoghi indicati all'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deve consegnare il documento al destinatario, se lo trova in persona.

Art. 182.

(Notificazione ai militari).

Quando il destinatario sia un militare in servizio attivo si intende per ufficio a sensi dell'articolo precedente la sede della unità militare, presso la quale egli si trova o comunque presso la quale debba essergli diretta la corrispondenza qualora egli ne sia distaccato.

Art. 183.

(Notificazione postale).

Per eseguire la consegna, di cui l'art. 180, l'ufficiale giudiziario può anche, se così richieda la parte, dirigere il documento a destinatario, nel luogo indicato dall'articolo precedente, per mezzo di plico postale chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Art. 184.

(Notificazione telegrafica).

Se così richieda la parte e quando vi sia autorizzato dal giudice, l'uffiziale giudiziario può eseguire la notificazione mediante spedizione al destinatario, nel luogo indicato dall'articolo 180, di un telegramma collazionato con ricevuta di ritorno, nel quale sieno riferiti gli estremi essenziali dell'atto da notificare.

In tal caso l'uffiziale deve far seguire immediatamente la consegna o la spedizione del documento al destinatario secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 185.

(Notificazione al domicilio eletto).

La notificazione di un atto può sempre essere eseguita nella casa o nell'ufficio, ove il destinatario abbia eletto domicilio per quanto riguarda la lite o l'affare a cui l'atto si riferisce.

Se il domicilio sia eletto presso una persona o presso un ente, si intende eletto nella casa o nell'ufficio ove la persona abita od opera o dove l'ente è amministrato.

La nomina di un procuratore generale importa elezione di domicilio per qualunque lite o affare del rappresentato, che non sia di natura strettamente personale.

Art. 186.

(Notificazione all'estero).

Quando il destinatario non abbia nel Regno nè casa di abitazione nè ufficio nè domicilio eletto nè procuratore generale, la notificazione si fa :

a) mediante consegna di una copia del documento al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario ove si tratta la lite o l'affare a cui l'atto si riferisce; oppure

b) se è conosciuto il luogo in cui il destinatario ha la casa di abitazione o l'ufficio, mediante spedizione postale a sensi dell'art. 183; e inoltre

c) mediante deposito di altra copia a disposizione del destinatario nella cancelleria dell'ufficio, di cui sopra.

Il pubblico ministero provvede, ove sia possibile, alla trasmis-

sione della copia per via diplomatica e, in ogni caso, nei modi che gli sono consentiti, a ricercare e ad avvisare il destinatario. Sono sempre salve le maggiori cautele prescritte dal giudice, ove ne sia autorizzato dalla legge.

Nel caso previsto dal primo comma la notificazione può farsi anche nei diversi modi consentiti dalle convenzioni internazionali.

Art. 187.

(Notificazione nei modi stabiliti dal giudice).

Il giudice può sempre, a istanza di parte o di ufficio, prescrivere che la notificazione avvenga in modo diverso da quello che stabilisce la legge, quando circostanze particolari consiglino che la notificazione segua con maggiore sicurezza, oppure con maggiore celerità, oppure con maggiore economia.

Art. 188.

(Notificazione al difensore).

La notificazione ad alcuna delle parti degli atti di un processo pendente, compresa la sentenza, deve farsi, salva disposizione contraria della legge, nell'ufficio del difensore nominato a sensi dell'art. 24.

Se il difensore è mutato, la notificazione può farsi all'ufficio del difensore cessato fino a che il mutamento non si comunichi alla controparte con dichiarazione, della quale consti a processo verbale o che venga notificata secondo le norme di questo capo.

Se avviene uno dei casi previsti dall'art. 272 la notificazione si fa direttamente alla parte secondo le norme di questo capo.

Art. 189.

(Notificazione al domicilio dichiarato).

Quando le parti agiscono senza difensore la notificazione degli atti di un processo pendente, compresa la sentenza, deve farsi, salva disposizione contraria della legge, nella casa o nell'ufficio dove ciascuna di esse ha dichiarato di avere la residenza.

In difetto di questa dichiarazione la notificazione può farsi presso la cancelleria dell'ufficio, avanti il quale pende il processo.

Art. 190.

*(Qualità delle persone
alle quali il documento viene consegnato).*

Ove la consegna del documento non avvenga personalmente al destinatario, l'ufficiale giudiziario deve farla a persona, la quale per la sua età e la sua condizione dia affidamento di volerne e saperne compiere la trasmissione al destinatario.

Art. 191.

(Relazione di notificazione).

L'ufficiale giudiziario fa constare del modo di notificazione seguito, del tempo e del luogo in cui la notificazione è avvenuta, del nome, dell'età e della condizione della persona, a cui la consegna è stata fatta, mediante una relazione scritta e sottoscritta così sull'originale del documento da notificare come sulla copia.

Se la notificazione si fa per posta o per telegrafo, si allega all'originale la ricevuta di ritorno.

Art. 192.

(Prova della notificazione).

Per prova della notificazione avvenuta l'ufficiale giudiziario rilascia alla parte richiedente l'originale del documento con la relazione, di cui all'art. 191.

Art. 193.

(Compimento della notificazione).

Quando la legge o il giudice prescrive che la notificazione avvenga entro un determinato tempo, questa non si reputa avvenuta se non nel momento in cui viene fatta dall'ufficiale giudiziario o in sua vece dal fattorino della posta o del telegrafo la consegna della copia alla persona indicata dalla legge.

Art. 194.

(Tempo della notificazione).

Il regolamento per la esecuzione del presente codice determina i giorni e le ore, nelle quali l'ufficiale giudiziario non può procedere alla notificazione.

CAPO V.

Delle spese e cauzioni.

Art. 195.

(Onere dell'anticipo delle spese).

Ciascuna parte deve provvedere all'anticipo delle spese occorrenti per gli atti che compie o che richiede.

Qualora le spese riguardino atti, il cui costo non sia regolato da una tariffa, il giudice determina in via preventiva la somma da anticipare e fissa il termine, entro il quale si deve depositarla nella cancelleria dell'ufficio.

Se il deposito non viene eseguito nel termine prefisso l'atto si considera come non compiuto.

Art. 196.

(Anticipo delle spese per il consulente del giudice).

L'anticipo delle spese per il consulente del giudice è a carico della parte che propone la domanda, per la decisione sulla quale è richiesta l'opera del consulente.

La somma da anticipare è determinata dal giudice giusta l'art. 195 col provvedimento che ordina l'intervento del consulente.

Il mancato deposito nel termine prefisso si considera come rinuncia alla domanda.

Art. 197.

*(Anticipo delle spese per il curatore speciale
e per il difensore ufficioso).*

Nei casi previsti dall'art. 10 e dall'art. 120 l'anticipo delle spese per il curatore speciale e per il difensore ufficioso è a carico dell'attore o del richiedente.

Si applicano anche in questo caso le disposizioni contenute nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 198.

(Onere della cauzione).

Quando la legge stabilisca o autorizzi il giudice a stabilire che la parte per compiere o per ottenere un dato atto debba prestare cauzione, l'atto si considera come non compiuto o la richiesta come rinunziata se il deposito della somma prefissa non venga eseguito nel termine stabilito.

Art. 199.

(Modo di prestazione della cauzione).

Se la legge non dispone diversamente, la cauzione si presta nel modo stabilito dal giudice. Il giudice può anche stabilire più di un modo a scelta della parte che deve prestarla, o modificare in qualunque tempo il modo già stabilito a istanza della parte medesima.

Nel dare questa disposizione il giudice deve conciliare nei limiti del possibile la sicurezza della cauzione col minore aggravio della parte che deve prestarla.

Se la cauzione è fatta mediante deposito di denaro o di titoli presso la cancelleria oppure presso una banca od altro luogo di deposito, gli interessi e le cedole non sono vincolati agli effetti dell'articolo seguente e possono essere liberamente pagati o consegnati alla parte, che la ha prestata, salva diversa disposizione della legge o del giudice.

Art. 200.

(Vincolo della cauzione).

La cauzione non può essere restituita senza ordine del giudice ed è destinata con privilegio precedente a tutti i privilegi generali e speciali, salvi quelli indicati dall'art. 1956 n. 1 e 1957 del codice civile, alla soddisfazione di ogni obbligo dipendente dalla responsabilità della parte a cagione dell'atto, per il quale la cauzione fu prescritta.

TITOLO SECONDO.

Della domanda.

CAPO I.

Della domanda davanti ai tribunali e alle corti.

Art. 201.

(Forma della domanda).

La domanda per la decisione di una lite avanti il giudice collegiale si propone con ricorso sottoscritto dal difensore, nel quale si deve enunciare:

- a) l'ufficio giudiziario al quale è diretta;
- b) il nome, cognome e residenza della parte che la propone e del difensore;
- c) il nome, cognome e residenza della parte, contro la quale è proposta;
- d) la materia della lite e le questioni, che vi danno luogo;
- e) le prove, delle quali intende valersi la parte attrice;
- f) l'effetto giuridico, che questa chiede al giudice di dichiarare o di costituire.

Art. 202.

(Presentazione della domanda).

La domanda con l'atto di nomina del difensore, si consegna al cancelliere, il quale, appostavi la data della consegna, la trasmette immediatamente al presidente dell'ufficio, o, se l'ufficio è diviso in sezioni, al presidente di quella sezione, alla quale il presidente dell'ufficio la assegna.

Art. 203.

(Ordinanza di citazione).

Il presidente, entro ventiquattro ore dalla presentazione, con ordinanza scritta di seguito alla domanda:

- a) fissa la prima udienza di istruzione avanti a lui o avanti a un giudice da lui delegato;
- b) stabilisce il termine, entro il quale il ricorso e la ordi-

nanza dovranno essere notificati all'altra parte con citazione a comparire all'udienza suddetta;

c) prescrive, occorrendo, i modi della notificazione a sensi dell'art. 187;

d) nomina, ove occorra, alla parte convenuta il curatore speciale, di cui l'art. 10.

Art. 204.

(Termine per notificare e per comparire).

Il termine per la notificazione e il giorno dell'udienza debbono essere stabiliti in modo che la parte attrice abbia tempo sufficiente per far eseguire la notificazione e la parte convenuta tempo sufficiente per prepararsi a comparire, avuto riguardo alle distanze e ai mezzi di comunicazione, alla natura e alla gravità della lite e a ogni altra circostanza.

In nessun caso potrà correre, tra il giorno dell'ordinanza e il giorno, in cui deve essere eseguita la notificazione, un intervallo maggiore di otto giorni.

Del pari in nessun caso potrà correre tra il giorno della notificazione e il giorno della prima udienza un termine maggiore di venti giorni; o, se la notificazione debba farsi all'estero, di novanta.

Il ricorso e la ordinanza debbono essere notificati nel termine stabilito dal giudice a pena di nullità.

Art. 205.

(Domanda bilaterale).

L'attore e il convenuto possono chiedere d'accordo al giudice la decisione della lite. Ciò può essere fatto per iscritto o a voce.

Nel primo caso presentano un ricorso sottoscritto dai difensori dell'uno e dell'altro, nel quale si contengono, rispetto a ciascuno, le indicazioni prescritte dall'art. 201.

Nel secondo caso il cancelliere redige un processo verbale, nel quale fa constare tutte le indicazioni previste dal capoverso precedente.

Ove ciò accada, si applicano ugualmente gli articoli 202 e 203 escluso il comma b) di quest'ultimo.

In nessun caso tra il giorno della ordinanza e il giorno della udienza può correre un intervallo maggiore di giorni dieci.

Art. 206.

(Domanda nel corso del processo).

Una domanda per la decisione di questioni riguardanti la medesima lite non comprese nella domanda iniziale ovvero per la decisione di altre liti connesse, giusta gli articoli 96 e 97, si può proporre oralmente alla prima o alla seconda udienza di istruzione, o anche, quando ciò sia consentito secondo il capoverso dell'art. 239, nella discussione orale o con la comparsa conclusionale.

Sulla ammissione di tale domanda nel processo pendente e, ove sia proposta contro uno o più terzi, sulla citazione di questi, il giudice provvede secondo l'art. 224.

Le disposizioni, di cui ai due comma precedenti, non si applicano quando una parte, che avrebbe interesse a opporsi alla domanda così proposta sia contumace.

Quando nel corso di un processo un terzo faccia intervento secondo le disposizioni degli articoli 15 e 97, comparisce avanti al giudice nella prima o nella seconda udienza di istruzione ed ivi propone la sua domanda.

Art. 207.

(Momento della proposizione della domanda).

La domanda si considera proposta nel momento in cui è presentata al giudice, secondo l'art. 202 o l'art. 206.

Tuttavia, al fine previsto dall'art. 2125 codice civile, non è efficace se non quando sia notificata alla controparte.

CAPO II.

Della domanda avanti ai pretori e ai conciliatori.

Art. 208.

(Forma della domanda).

La domanda avanti il pretore o il conciliatore può essere proposta tanto con ricorso scritto quanto a voce.

Se è proposta con ricorso, questo contiene le indicazioni previste dall'art. 201, salvo per quanto riguarda il difensore nei casi in cui la parte agisce personalmente.

Se è proposta a voce si fa constare della sua proposizione con processo verbale, nel quale si contengono le indicazioni stesse.

Art. 209.

(Presentazione della domanda).

La domanda si presenta al cancelliere, il quale, se sia fatta con ricorso, vi appone la data di presentazione; se sia fatta a voce, redige il verbale, di cui l'articolo precedente; indi presenta immediatamente il ricorso o il verbale al capo dell'ufficio, o, se l'ufficio sia diviso in sezioni, al capo della sezione, al quale il capo dell'ufficio la assegna.

Art. 210.

(Ordinanza di citazione e termine per notificare e per comparire; domanda bilaterale).

Si applicano anche alla domanda proposta avanti il pretore o il conciliatore le disposizioni degli articoli 203, 204, 205, 206 e 207, salva la disposizione dell'art. 253.

TITOLO TERZO.

Della istruzione.

CAPO I.

Della istruzione avanti ai tribunali e alle corti d'appello.

Sezione 1^a — Della istruzione preparatoria.

Art. 211.

(Prima udienza di istruzione).

Nel giorno fissato con la ordinanza, di cui l'art. 203, le parti compariscono avanti al presidente o avanti al giudice da lui delegato.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) rispondere se aderisce alla domanda dell'attore o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del giudice, alla legittimazione della parte attrice, alla esistenza della

lite ed ogni altra relativa alla validità della domanda della parte attrice.

A sua volta la parte attrice deve:

- a) replicare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;
- b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra relativa alla validità della domanda di questa.

Art. 212.

(Preclusione delle questioni relative alla costituzione del processo).

Se le questioni indicate nel precedente articolo alla lettera *b*) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice può rilevare di ufficio.

Art. 213.

(Eccezione di incompetenza).

La eccezione di incompetenza si ha come non proposta se chi la propone non designi il giudice, che ritiene competente a decidere sulla domanda.

Art. 214.

(Regolamento di competenza).

Quando sia proposta una questione di competenza, ciascuna parte può chiederne la soluzione al giudice immediatamente superiore, nella cui circoscrizione hanno ufficio i giudici designati dalle parti.

Tale richiesta si propone davanti al giudice adito. Questi assegna a ciascuna parte un termine, non minore di cinque e non maggiore di quindici giorni, per la produzione di una comparsa, nella quale sieno esposte le ragioni di fatto e di diritto influenti sulla risoluzione della questione; indi, trascorso detto termine, trasmette senza ritardo al giudice, che deve risolverla, le comparse insieme col fascicolo di istruzione.

Il giudice indicato nel primo comma stabilisce con ordinanza quale sia il giudice competente. Intorno alla competenza di questo, salvo che per titolo diverso da quello per cui fu stabilita, nessuna questione può essere più sollevata.

La ordinanza è trasmessa dall'ufficio insieme con gli atti al giudice competente, il quale ne dà avviso a ciascuna parte. In ogni caso la domanda si considera come proposta fin dall'inizio avanti di questo; però della soccombenza sulla questione di competenza si tiene conto agli effetti dell'art. 29.

Dal giorno, in cui è fatta la richiesta, di cui al primo comma, a quello, in cui è dato a ciascuna parte l'avviso di cui al comma precedente, il processo è sospeso.

Art. 215.

(Provvedimenti in caso di rinunzia o di adesione).

Se l'attore rinunzia alla proposizione della domanda e il convenuto accetta, il giudice dichiara con ordinanza cessato il processo e provvede per le spese secondo le disposizioni del titolo quinto.

Nello stesso modo si provvede se l'attore rinunzia alla pretesa o se il convenuto vi aderisce; in tal caso il processo verbale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 216.

(Conciliazione).

Se le parti insistono nella lite, il giudice deve anzitutto cercare di persuaderle a un equo componimento.

Tanto il collegio quanto il presidente o il giudice delegato hanno facoltà di rinnovare questo tentativo in qualunque momento del processo.

Se il componimento riesce, se ne dà atto col processo verbale, il quale ha efficacia di titolo esecutivo.

Art. 217.

(Conciliazione nel processo di separazione personale).

Se la lite riguarda la separazione personale fra coniugi, e questi si accordano per la separazione, l'accordo non ha effetto se non quando sia omologato dal tribunale.

Art. 218.

(Ordinanza preparatoria).

Se non vi è componimento, il giudice stabilisce, con ordinanza inserita nel processo verbale:

a) il numero delle comparse preparatorie e i termini, entro i quali dovranno essere scambiate tra le parti;

b) i termini e, occorrendo, i modi per la comunicazione delle prove, a sensi dell'art. 221;

c) la seconda udienza d'istruzione, giusta l'art. 223.

Se le parti si accordano sulle misure, di cui alle lettere a) e b), il giudice dispone secondo il loro accordo; altrimenti dispone tenendo conto della natura e della urgenza della lite.

In nessun caso le comparse preparatorie possono essere più di tre per parte, nè l'intervallo fra la prima e la seconda udienza può eccedere i sessanta giorni.

Qualora la semplicità della lite lo consenta e le parti sieno d'accordo nel ritenere non necessarie le misure, di cui alle lettere a) e b), il giudice si limita a dare la disposizione di cui la lettera c).

In tal caso, se le parti non hanno neanche da proporre le istanze previste dall'art. 223, lettere a) e b), il giudice può, sul loro accordo, dare i provvedimenti per la discussione a termini dell'art. 224.

Art. 219.

(Comparse preparatorie).

Le comparse preparatorie accennano schematicamente ma compiutamente le ragioni di fatto e di diritto e le conclusioni e indicano le prove, quando non siano già state indicate nella domanda.

Se le dette comparse contengono, anzichè cenni schematici, maggiori svolgimenti delle questioni, non se ne tiene alcun conto nella tassazione delle spese, neanche nella ipotesi prevista dall'art. 30.

Le parti non debbono riservare a una comparsa posteriore ragioni, che fossero in grado di enunciare nella precedente. Qualora il giudice si convinca che la proposizione di una questione sia stata ritardata per malizia o per grave negligenza, dovrà considerarla come non proposta agli effetti dell'articolo 239.

Art. 220.

(Scambio delle comparse preparatorie).

Le comparse preparatorie si scambiano direttamente per copia tra i difensori, ciascuno dei quali per la prova dell'avvenuto scambio appone il visto sull'originale della comparsa avversaria.

Ove una scrittura non sia scambiata nel termine stabilito, la parte decade dal diritto di presentarla, se non ottenga una proroga dal presidente o dal giudice delegato. La proroga non può essere concessa se non ricorrano gravi motivi e non può eccedere la metà del termine, che era fissato per lo scambio.

Una comparsa posteriore non può essere presentata se non sia stata scambiata la precedente.

Art. 221.

(Comunicazione delle prove durante l'istruzione preparatoria).

I documenti, coi quali una parte intende provare le sue affermazioni, debbono essere comunicati alla controparte insieme con la scrittura preparatoria, in cui vengono indicati. Del pari deve essere comunicato qualunque oggetto mobile, del quale la parte intenda giovarsi allo scopo anzidetto, quando possa essere portato davanti al giudice.

La comunicazione avviene mediante deposito in cancelleria, dove le prove rimangono per il tempo fissato dal giudice nella ordinanza di cui l'art. 218, qualora un modo diverso non sia stabilito nella ordinanza medesima. La parte, alla quale i documenti vengono comunicati, ha diritto di trarne copia, anche fotografica.

Ove la parte intenda provare le sue affermazioni mediante oggetti immobili o mediante tali oggetti mobili, i quali per le loro dimensioni, per la loro qualità o per altri motivi, non possano venir portati davanti al giudice, essa deve consentire all'altra parte di farne ispezione durante il termine assegnato dal giudice per la comunicazione dei documenti, come al comma secondo di questo articolo, e altresì di trarne copia, anche fotografica, per quanto riguarda la lite.

Ove la parte intenda provare le sue affermazioni con la sua stessa persona, si applicano le disposizioni del comma precedente.

Art. 222.

(Provvedimenti per regolare lo scambio delle comparse o la comunicazione delle prove).

Qualora per lo scambio delle comparse o per la comunicazione delle prove sorgano difficoltà, il giudice, a istanza delle due parti o di una fra queste, dà i provvedimenti opportuni.

Se la istanza sia proposta da una sola delle parti il giudice, prima di provvedere, dispone nel modo più conveniente affinché l'altra sia in grado di contraddire.

Art. 223.

(Chiusura dell'istruzione preparatoria. Seconda udienza di istruzione).

La seconda udienza di istruzione, di cui l'art. 218, lett. c), si tiene dal collegio.

In essa le parti presentano al giudice il ricorso contenente la domanda, le comparse preparatorie e le prove, di cui l'art. 221 prima parte e fanno le loro istanze:

a) sulla estensione o sulla restrizione del processo giusta le norme contenute nel titolo terzo del libro primo;

b) sulla assunzione di prove orali e sulla ispezione di persone o di cose, che non possano essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi;

c) sulla discussione.

Art. 224.

Sulle istanze di cui l'articolo precedente, il collegio provvede con ordinanza.

Se le parti insistano sulla proposizione delle questioni indicate nella lettera b) dell'art. 211, può disporre che la discussione intorno a queste si faccia separatamente nella stessa udienza prevista dall'art. 223 o in altra che stabilisce.

Se viene ammessa o ordinata la estensione del processo ad altre domande, per le quali non abbia avuto luogo il procedimento preparatorio, dà, ove se ne manifesti il bisogno, i provvedimenti di cui l'art. 218.

Se viene ammessa o ordinata la chiamata di un terzo nel processo, dà i provvedimenti di cui l'art. 203.

Se viene ordinata la ispezione di prove previste nell'articolo 229 dà, ove ne sia il caso, i provvedimenti di cui il primo comma dell'articolo stesso; e, qualora la ispezione debba avvenire all'udienza, stabilisce il giorno di questa.

Se la discussione si fa oralmente e non avvenga nella seconda udienza medesima, giusta l'art. 242, stabilisce il giorno in cui si farà; se deve farsi per iscritto stabilisce il termine, entro il quale saranno presentate le comparse conclusionali.

Se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 78, ordina l'assistenza di uno o più consulenti. Però la nomina del consulente non si fa con la detta ordinanza, bensì con provvedimento successivo, secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente codice.

Art. 225.

*(Procedimento preparatorio speciale
in caso di rendiconto, divisione e simili).*

Qualora la lite riguardi il rendimento di un conto, una divisione o altra materia analoga, il presidente o il giudice delegato può disporre, anche d'ufficio, che la istruzione preparatoria avvenga, anziché per iscritto, a norma degli articoli 218 e segg., a voce davanti a lui.

A tal fine stabilisce una nuova udienza, nella quale le parti, sotto la sua direzione, discutono liberamente e senza formalità i conti e le pretese controverse, indicando distintamente le partite impugnate e proponendo sopra ciascuna le loro osservazioni. Ove sia opportuno, il giudice può farsi assistere da un consulente giusta l'art. 78.

Della distinzione delle singole partite e dell'accordo o del disaccordo intorno a ciascuna di esse, delle ragioni delle rispettive pretese e contestazioni e delle prove, con le quali ciascuna parte intende dimostrarne il fondamento, si fa constare col processo verbale.

Esaurita questa discussione preparatoria, il giudice provvede a sensi dell'art. 218, lettera c).

Qualora dalla discussione risulti l'accordo sull'obbligo di una parte di pagare all'altra una data somma o di consegnare determinati oggetti, il verbale ha gli effetti di cui l'art. 216 ultimo comma.

Sezione 2^a. — Della istruzione probatoria.

Art. 226.

*(Ispezione dei documenti e delle cose
che possono essere portate davanti al giudice).*

I documenti e gli altri oggetti indicati nel primo comma dell'art. 221, presentati al collegio nella seconda udienza prevista

dall'art. 223, sono inseriti nel fascicolo di cui l'articolo 249 o allegati a questo, a disposizione delle parti e del giudice, e non vengono restituiti che dopo la decisione.

Art. 227.

(Ammissione della ispezione delle persone e delle cose che non possono essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi e delle prove orali).

La ispezione delle persone e delle cose, che non possono essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi, e la assunzione delle prove orali non può farsi se non sia ammessa dal giudice.

A tal fine la parte deve indicare al giudice la prova da ispezionare o da assumere con ogni particolare necessario a farne conoscere la natura o il valore. Per le testimonianze debbono essere indicati il nome, cognome, paternità, residenza, condizione sociale dei testimoni e le circostanze, sulle quali si propone che ciascun testimonio sia interrogato.

Il giudice non deve ammettere la ispezione o la assunzione di prove su fatti irrilevanti per la decisione della lite, oppure su fatti impossibili o gravemente inverosimili, nè di prove legalmente inefficaci.

Art. 228.

(Efficacia della ammissione di cui l'articolo precedente).

La ammissione della ispezione o della assunzione, di cui all'articolo precedente, non vincola in alcun caso il giudizio del collegio sulla efficacia delle prove ispezionate o assunte, nè sulla verità dei fatti controversi.

In ogni caso il giudice può ammettere una prova, di cui prima avesse rifiutato la ammissione, e viceversa.

Art. 229.

(Ispezione delle persone o delle cose, che non possono essere portate davanti al giudice o che appartengono a terzi e assunzione delle prove orali).

La audizione personale delle parti, la assunzione del giuramento o delle testimonianze, la ispezione delle persone e di quelle cose, che non possono essere portate davanti al giudice

o che appartengono a terzi, si fa pure di regola all'udienza del collegio.

Solo quando ciò sia richiesto concordemente dalle parti o imposto da gravi motivi di ufficio, il collegio può con la ordinanza prevista dall'art. 224, delegare a tale fine uno dei suoi giudici. I motivi di ufficio debbono essere specificati nell'ordinanza.

In ogni caso il collegio può ordinare che si rinnovino davanti a sè gli atti compiuti, secondo il comma precedente, dal giudice delegato.

La delegazione può farsi così per tutte come per alcune tra le prove da ispezionare o da assumere.

Art. 230.

(Fissazione del luogo e del tempo per la ispezione delle prove).

Se la ispezione o la assunzione delle prove si fa all'udienza, questa è stabilita con la ordinanza di cui l'art. 224.

Se la ispezione si fa dal collegio fuori dall'udienza o dal giudice delegato o richiesto, il presidente nel primo caso, il giudice delegato o richiesto nel secondo, ne stabiliscono, a istanza della parte più diligente, il tempo e il luogo.

Art. 231.

(Citazione della parte alla ispezione o assunzione delle prove).

La ordinanza di cui l'articolo precedente, deve essere notificata all'altra parte, nel termine che l'ordinanza medesima prescrive, qualora non ricorra la ipotesi prevista dall'articolo 261.

Tale notificazione vale ad ogni effetto come citazione a intervenire e a prestarsi, in quanto occorra, alla ispezione o interrogazione.

Ove la notificazione non segua nel termine prefisso, la parte decade dal diritto di ottenere la ispezione o la assunzione delle prove.

Art. 232.

(Citazione dei testimoni e dei terzi che debbono fornire le prove).

La parte, a cui interessa, deve provvedere per ottenere la presenza nel tempo e nel luogo di cui all'articolo precedente dei testimoni e comunque dei terzi che debbono fornire le prove.

A tal fine la parte può richiederne la citazione all'ufficiale giudiziario. La citazione si fa mediante notificazione di un atto, nel quale si indica il giorno e il luogo in cui il terzo deve presentarsi; la prova, che gli si richiede; la lite, rispetto alla quale la prova deve essere fornita.

Ogni mezzo per ottenere la presentazione del terzo diverso dalla citazione, di cui al comma precedente, è a rischio della parte che ne usa.

Art. 233.

(Ispezione o assunzione della prova fuori dalla sede dell'ufficio giudiziario).

Se la prova debba ispezionarsi o assumersi fuori dalla sede dell'ufficio giudiziario, che deve decidere, può essere richiesto per la sua assunzione il giudice di un ufficio, la cui sede sia più vicina al luogo della ispezione o della assunzione.

Questa richiesta non può farsi se non per accordo delle parti o per gravi ragioni di ufficio o di economia nella istruzione del processo, da essere specificate nella ordinanza.

Si applicano anche nel caso previsto da questo articolo le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 229.

Art. 234.

(Rinvio della ispezione o della assunzione).

Se la durata della ispezione o della assunzione è tale che questa non possa essere compiuta nel giorno in cui è cominciata, la ispezione o la assunzione prosegue nel giorno successivo; può essere rinviata a un giorno diverso solo quando ricorra assoluto impedimento del giudice, da specificarsi nella ordinanza e in ogni caso mai al di là di otto giorni.

Nessun altro rinvio della ispezione o della assunzione è ammesso fuor che per impedimento assoluto del giudice o per mancata presentazione dei testimoni o dei terzi non imputabile alla parte, che ha interesse alla loro presentazione, e sempre nei limiti del comma precedente.

Art. 235.

(Poteri del giudice delegato o richiesto).

Per la ispezione o per la assunzione delle prove il giudice delegato o richiesto ha tutti i poteri che spettano al collegio, salva la disposizione degli articoli 229 e 233 ultima parte.

Art. 236.

*(Deposito dei processi verbali
di ispezione o di assunzione delle prove).*

Il processo verbale di ispezione o assunzione della prova a cura del cancelliere che lo ha redatto viene depositato o trasmesso, entro cinque giorni dal compimento della ispezione o della assunzione, nella cancelleria, ove è inserito e custodito nel fascicolo previsto dall'art. 249.

Art. 237.

(Querela di falso).

La parte, che impugna per falsità un documento, deve indicare specificatamente i motivi e le prove; una impugnazione fatta senza queste indicazioni si ha come non proposta.

L'accertamento della falsità si fa con processo separato, osservata la competenza di cui l'art. 50. A tal uopo il giudice, avanti al quale l'impugnazione è proposta, assegna alla parte che la propone un termine, entro il quale la domanda deve essere presentata al tribunale competente. Se ciò non avviene nel termine prescritto, il documento impugnato si ritiene per vero.

Il giudice stabilisce altresì, secondo le circostanze, se il processo principale debba rimaner sospeso o debba proseguire durante il processo di falso; può anche stabilire che rimanga sospeso non oltre un dato tempo.

Qualora segua la decisione prima della pronunzia definitiva sul falso, si applica l'art. 291.

Sezione 3^a. — **Della discussione.**

Art. 238.

(Funzione della discussione).

Dopo lo scambio delle comparse preparatorie e, in quanto vi sia luogo, dopo la ispezione o la assunzione delle prove prevista dagli art. 227 e seguenti, le parti fanno la discussione proponendo le conclusioni definitive ed esponendone le ragioni di fatto e di diritto.

Art. 239.

(Contenuto della discussione).

Nella discussione le parti non possono proporre questioni di fatto o di diritto, che non siano state indicate nelle scritture preparatorie.

Se questioni così fatte vengano proposte, il giudice non ne deve tener conto, a meno che la parte non dimostri di non averle potute proporre durante l'istruzione preparatoria per cagioni ad essa non imputabili. Se questa dimostrazione sia data, il giudice deve decidere anche le questioni nuove; ma la parte contraria deve essere messa in grado di rispondere intorno ad esse, al quale uopo il giudice può ordinare che sia riaperta la istruzione preparatoria, uniformandosi all'art. 218.

Art. 240.

(Oralità o scrittura nella discussione).

La discussione si fa di regola oralmente.

Solo quando ciò sia richiesto dalle parti concordi o dalla natura delle questioni da risolvere, il giudice può disporre che si faccia invece per iscritto, mediante la presentazione di compare conclusionali.

Art. 241.

(Modo della discussione orale).

La discussione orale si fa all'udienza ed è diretta dal giudice giusta le norme dell'art. 158.

In particolare il presidente può e deve richiamare le parti, quando ne sia il caso, alla brevità e alla pacatezza; può determinare l'ordine in cui ciascuna parte deve prendere la parola; può e deve invitare le parti a omettere la trattazione di questioni, sulle quali non possa sorgere ragionevole dubbio, o invitarle invece a trattare questioni che quelle abbiano omissa, quando appariscano importanti per la decisione.

Art. 242.

(Tempo della discussione orale).

Quando non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove giusta gli articoli 227 e seguenti, la discussione orale si fa nella seconda udienza di istruzione prevista dall'articolo 223.

Quando vi sia luogo invece agli atti previsti dagli articoli 227 e seguenti, e questi si compiano davanti al collegio, la discussione orale si fa nella stessa udienza in cui vengono compiuti e subito dopo il loro compimento.

Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi previste dai due aliene precedenti la discussione orale può essere differita all'udienza di un giorno successivo, se un intervallo sia necessario per la preparazione delle parti o per gravi motivi di ufficio, da indicarsi nel provvedimento. In nessun caso il differimento potrà eccedere i cinque giorni.

Qualora infine gli atti, di cui il capoverso precedente, si compiano avanti un giudice delegato, la discussione orale si fa subito dopo il loro compimento, nell'udienza, che viene fissata dal giudice delegato stesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti stabiliti nel precedente capoverso. Se tali atti siano compiuti da un giudice richiesto, la udienza viene fissata dal presidente, subito che sieno trasmessi al suo ufficio i relativi processi verbali.

Art. 243.

(Modo della discussione scritta).

La discussione scritta si fa mediante lo scambio e la presentazione nella cancelleria delle comparse conclusionali.

Lo scambio si fa e si certifica nei modi previsti dall'articolo 220 tre giorni prima di quello stabilito per il deposito nella cancelleria, se un termine diverso non sia prescritto dal giudice.

Dopo lo scambio, alla comparsa conclusionale non può essere fatta alcuna aggiunta o postilla, fuor che nel caso previsto dal capoverso dell'art. 239.

Art. 244.

(Tempo della discussione scritta).

Se non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove, a sensi dell'art. 227 e seguenti, le comparse conclusionali debbono essere depositate in cancelleria nel termine fissato con la ordinanza prevista dall'art. 224.

Se invece ve ne sia bisogno, il termine è stabilito dal collegio o dal giudice delegato dopo il compimento degli atti medesimi. Ove questi sieno compiuti da un giudice richiesto si applica l'ultima parte dell'art. 242.

La durata del termine deve essere stabilita soltanto con riguardo al tempo necessario alla preparazione della discussione e in nessun caso può eccedere i quindici giorni.

Art. 245.

(Composizione del collegio decidente).

In tutti i casi in cui la ispezione o la assunzione delle prove sia avvenuta da parte del collegio, non possono assistere alla discussione nè partecipare alla decisione giudici diversi, da quelli che hanno partecipato alla ispezione o alla assunzione delle prove.

Art. 246.

(Nota delle spese).

Alla fine della discussione orale o insieme con la comparsa conclusionale ciascuna parte deve presentare al giudice la nota delle spese, delle quali domanda la rifusione. Se non la presenta, si intende che vi abbia rinunciato.

Art. 247.

(Riapertura della istruzione).

Malgrado che sia compiuta la discussione orale o scritta, il giudice, anzichè decidere, può riaprire la discussione quando ritenga utile la ispezione o la assunzione di qualche prova non ispezionata od assunta ovvero un maggior sviluppo della discussione su qualche punto controverso.

In tal caso il giudice provvede con ordinanza, giusta l'articolo 224.

Di tale ordinanza è dato avviso alle parti giusta l'ultimo comma dell'art. 284.

Sezione 4.^a — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 248.

(Processo verbale delle udienze).

Di quanto si fa in ciascuna udienza viene redatto dal cancelliere processo verbale.

Delle istanze, delle conclusioni, delle ragioni esposte dalle parti il cancelliere fa menzione solo in quanto non risultino dalle

comparse, secondo le richieste delle parti e le disposizioni del presidente.

Art. 249.

(Fascicolo di istruzione).

Per ciascun processo si tiene nella cancelleria un fascicolo nel quale sono inseriti o allegati:

- a) il ricorso contenente la domanda e le comparse presentate dalle parti secondo l'art. 223;
- b) i documenti e le prove, di cui l'art. 226;
- c) i processi verbali di ispezione o di assunzione delle prove, giusta l'art. 236;
- d) i processi verbali delle udienze, di cui l'art. 248;
- e) le ordinanze, giusta l'art. 262;
- f) le comparse conclusionali, di cui l'art. 243;
- g) ogni altro documento relativo ad atti compiuti nel processo.

Per la custodia di questo fascicolo si provvede giusta le disposizioni del regolamento per l'esecuzione di questo codice.

Art. 250.

(Disponibilità del fascicolo di istruzione).

Le parti possono chiedere e, anche senza la loro richiesta, il giudice può ordinare che il fascicolo e gli allegati sieno portati dove si assumono le prove o dove avviene la discussione orale, per poterne fare uso nel corso di tali atti.

CAPO II.

Della istruzione avanti ai conciliatori e ai pretori.

Art. 251.

(Rinvio alle norme del capo precedente).

La istruzione nei processi avanti ai conciliatori e ai pretori è regolata dalle norme del capo precedente, in quanto non presuppongano la esistenza del collegio o non sia diversamente disposto in questo capo.

Art. 252.

(Dichiarazione del domicilio o della residenza).

Se la parte convenuta non è rappresentata da un difensore, deve, nella prima udienza, indicare la casa o l'ufficio dove ha la residenza o elegge il domicilio nel comune, in cui ha sede l'ufficio giudiziario.

Tanto la parte attrice quanto la parte convenuta possono mutare nel corso del processo questa indicazione. Se la nuova indicazione non viene fatta in presenza della controparte deve essere notificata a questa.

Art. 253.

(Soppressione della istruzione preparatoria per le cause di facile istruzione).

Qualora la lite non apparisca di difficile istruzione il giudice stabilisce nella stessa ordinanza dell'art. 210 che alla prima udienza le parti gli presentino le prove, delle quali ciascuna intenda valersi, e procedano poi alla discussione. In questo caso la ordinanza ha l'effetto, di cui all'art. 230.

Anche quando il giudice non si sia valso di tale facoltà può, nella prima udienza d'istruzione, sull'accordo delle parti o d'ufficio, ordinare, se non vi sia bisogno di ispezione o di assunzione di prove a sensi dell'art. 227, che le parti procedano senz'altro alla discussione.

Ove, in tali casi, la discussione dimostri la necessità o della istruzione preparatoria o della ispezione o assunzione di prove giusta l'art. 227, il giudice dà i provvedimenti opportuni.

Art. 254.

(Scambio delle comparse preparatorie).

Se le parti agiscono in persona lo scambio previsto all'art. 220 avviene tra di esse.

Art. 255.

(Modo della discussione).

La discussione si fa sempre a voce.

Solo quando, per le liti di maggiore gravità, sia stato seguito il procedimento disposto dal capo precedente, può applicarsi il terzo comma dell'art. 242.

TITOLO IV.

Dei provvedimenti istruttori.

Art. 256.

(Forma dei provvedimenti istruttori).

Ogni qualvolta il giudice provvede intorno al processo, senza decidere in tutto o in parte la lite, pronuncia una ordinanza.

Solo quando il giudice, nel disaccordo delle parti, per motivo di incompetenza o per qualunque altro, dichiara di non poter decidere la lite, pronuncia una sentenza.

Art. 257.

(Provvedimenti istruttori concordati).

Qualora sulla risoluzione di una questione concernente il processo le parti sieno d'accordo, e la legge non disponga altrimenti, il giudice provvede secondo il loro accordo.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13.

Art. 258.

(Provvedimenti istruttori contenziosi).

Qualora non si applichi l'articolo precedente, il giudice provvede secondo le norme della legge, o, in difetto di queste, nel modo che più gli sembra giovare alla economia e alla sicurezza del processo.

Art. 259.

(Competenza per i provvedimenti istruttori).

Nella ipotesi prevista dall'art. 257, se il processo si fa avanti a un giudice collegiale, può provvedere così il collegio come il presidente o il giudice delegato o richiesto.

Nella ipotesi prevista dall'art. 258, se il processo si fa avanti a un giudice collegiale, provvede soltanto il collegio, salvo che la questione riguardi atti compiuti avanti un giudice delegato o richiesto, nel qual caso si applica l'art. 235.

Art. 260.

(Revoca e modificazione dei provvedimenti istruttori).

In ogni caso il giudice può revocare e modificare un provvedimento istruttorio preso in precedenza.

Del pari il collegio può sempre, in seguito alla discussione sulle prove ispezionate o assunte dal giudice delegato o richiesto, revocare o modificare un provvedimento preso dall'uno o dall'altro.

Art. 261.

(Notificazione delle ordinanze).

Se la ordinanza viene pronunciata in presenza di una parte, si ha ad ogni effetto per notificata alla medesima.

Art. 262.

(Deposito delle ordinanze).

Ogni ordinanza, in quanto non sia pronunciata nel corso di un atto, per il quale si redige processo verbale, è depositata, per cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla pronunzia, nella cancelleria per esservi inserita e custodita nel fascicolo di cui l'art. 249.

Art. 263.

(Reclamo contro le ordinanze del giudice delegato o richiesto).

Salva la disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 260, una impugnazione contro le ordinanze del giudice delegato o richiesto è ammessa soltanto nel caso in cui il giudice abbia negato a carico di una parte o di un terzo la applicazione dell'art. 109, ovvero abbia applicato a carico di un terzo il terzo o il quarto comma dell'art. 108.

In tale ipotesi la parte o il terzo può reclamare al collegio nel termine di tre giorni da quello in cui la ordinanza sia stata pronunciata in sua presenza o altrimenti sia stata notificata.

Il reclamo si propone con ricorso contenente la indicazione delle ragioni e, in quanto occorra, delle prove. Il collegio, prima di decidere, dà le disposizioni opportune per mettere l'altra parte o le parti in grado di contraddire.

Il reclamo sospende la esecuzione della ordinanza, contro cui è proposto.

Art. 264.

*(Reclamo contro le ordinanze del collegio,
del pretore o del conciliatore).*

Salva la disposizione dell'art. 260, nessuna impugnazione è ammessa contro le ordinanze del collegio, del pretore o del con-

ciliatore se non nei casi previsti dall'articolo precedente e dall'art. 334.

In tale ipotesi il reclamo si propone dalla parte o dal terzo al pretore contro le ordinanze del conciliatore, al tribunale contro le ordinanze del pretore, alla corte di appello contro le ordinanze del tribunale, alla corte di cassazione contro le ordinanze della corte di appello.

Il reclamo si propone entro otto giorni da quello indicato nel secondo comma dell'articolo precedente.

Si applicano anche in questo caso le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'articolo precedente.

TITOLO QUINTO.

Della sospensione, della interruzione e della cessazione del processo.

CAPO I.

Della sospensione.

Art. 265.

(Sospensione per impedimento di fatto).

Il processo viene sospeso quando per un caso di forza maggiore l'ufficio giudiziario non sia in grado di funzionare, ovvero le parti o una fra queste, senza alcuna loro colpa, si trovino nella assoluta impossibilità di attendere alla tutela del loro interesse nella lite.

Art. 266.

(Sospensione per impedimento di diritto).

Il processo viene sospeso quando la decisione non debba essere pronunciata fino a che non possa essere constatato un determinato fatto ovvero ispezionata o assunta una determinata prova, oltre ai casi particolarmente determinati dalla legge.

Art. 267.

(Sospensione per accordo delle parti).

Il processo viene sospeso quando le parti sono d'accordo di sospenderlo per un termine minimo di tre mesi.

Affinchè questo accordo sia efficace, occorre una dichiarazione di ciascuna parte in persona.

Art. 268.

(Provvedimento di sospensione).

La sospensione viene disposta dal giudice a istanza di parte o anche di ufficio con ordinanza, nella quale si indica il giorno preciso in cui la sospensione ha fine.

Qualora permanga il motivo previsto dagli articoli 265 e 266 o si rinnovi l'accordo previsto dall'art. 267, il termine, durante il quale il processo viene sospeso, può essere prorogato con altra ordinanza giusta il comma precedente.

Art. 269.

(Efficacia della sospensione).

Dal giorno, in cui la ordinanza di sospensione viene pronunziata, a quello, in cui la sospensione cessa, non si può compiere alcun atto processuale; se venga compiuto, è inefficace.

Il periodo, durante il quale il processo è sospeso, non si calcola nel computo di alcun termine stabilito dalla legge o dal giudice.

CAPO II.

Della interruzione.

Art. 270.

(Interruzione per successione nella lite a causa di morte).

Il processo si interrompe se muore, prima della chiusura della istruzione, una delle persone, alle quali appartengono gli interessi in lite.

Art. 271.

(Interruzione per mutamento nella legittimazione ad agire).

Il processo si interrompe se, prima della chiusura della istruzione, muta, per causa di morte o per altra causa, una delle persone, alle quali compete la facoltà di agire o di contraddire per la tutela degli interessi in lite.

Art. 272.

(Interruzione per morte o per impedimento nel difensore).

Il processo si interrompe se, prima della chiusura della istruzione, il difensore, per mezzo del quale la parte agisce o con-

traddice, muore o perde, definitivamente o per un tempo superiore a cinque giorni, la facoltà di operare come difensore nel processo.

Art. 273.

(Momento della interruzione).

La interruzione avviene nel momento in cui si verifica l'avvenimento previsto nell'articolo precedente.

Se però la parte agisce per mezzo di un difensore, gli avvenimenti di cui gli articoli 270 e 271 non producono interruzione se non dal momento in cui il difensore ne abbia dato notizia nel processo, con atto notificato alla controparte o in altra guisa.

Art. 274.

(Efficacia della interruzione).

Durante la interruzione si verificano gli effetti previsti dall'art. 269.

La interruzione cessa :

a) quando la parte, che ha perduto il difensore giusta l'art. 272, oppure la persona alla quale compete il diritto di agire o di contraddire in seguito ai fatti previsti dagli articoli 270 e 271, significhi, con atto notificato alla controparte o in altra guisa, di essere pronta a continuare nel processo ;

b) oppure quando l'altra parte abbia notificato alla persona o alle persone indicate alla lettera a) una comparsa, nella quale espone il contenuto della sua domanda e lo stato del processo, e sia trascorso dalla notificazione il termine, che, a istanza della parte medesima, viene fissato dal presidente del collegio ovvero dal pretore o dal conciliatore secondo i criteri indicati nell'art. 204.

CAPO III.

Della cessazione.

Art. 275.

(Cessazione per compromesso).

Il processo cessa se le parti si accordano validamente per rimettere la decisione della lite a uno o più arbitri secondo l'art. 396.

Art. 276.

(Cessazione per transazione).

Il processo cessa se le parti si accordano validamente, con o senza intervento del giudice, per transigere la lite.

Art. 277.

(Cessazione per rinunzia o per riconoscimento).

Il processo cessa se una parte rinunzia alla domanda e l'altra parte accetta.

Non vi è bisogno di questa accettazione quando la rinunzia si faccia prima che sia avvenuta la notificazione della domanda.

Il processo cessa del pari se una parte rinunzia alla pretesa oppure se l'altra parte vi aderisce.

Art. 278.

(Cessazione per perenzione).

Il processo cessa se, fuor dai casi previsti nei due precedenti capi di questo titolo, nessun atto sia compiuto da alcuno per farlo proseguire durante un periodo superiore a centottanta giorni.

Questo termine si computa partendo dal giorno in cui fu compiuto l'ultimo atto processuale.

Art. 279.

(Efficacia della cessazione).

Per effetto della cessazione tutti gli atti compiuti per ottenere la decisione della lite perdono efficacia e la domanda si ha come non proposta.

Non perdono efficacia le sentenze, che siano già state pronunziate, se non per espresso accordo delle parti o per espressa rinunzia della parte, a cui la sentenza giova.

La cessazione non pregiudica il rapporto di diritto esistente fra le parti nè la decisione della lite intorno a questo, salvi gli effetti dell'atto, che determina la cessazione, come gli effetti della perdita efficacia della domanda sul rapporto e sulla lite medesima.

La cessazione si verifica per virtù dei fatti previsti dagli ar-

ticoli precedenti senza bisogno dell'accertamento del giudice; ma il giudice non la può accertare se non vi sia istanza di parte.

Art. 280.

(Cessazione parziale del processo).

Se il compromesso, la transazione, la rinunzia o il riconoscimento non comprendono tutte le questioni, per le quali è aperto il processo, questo continua per la decisione sulle questioni residue.

Art. 281.

(Responsabilità delle parti nel caso di cessazione).

Se le parti, nell'atto di concludere il compromesso o la transazione, non hanno stabilito altrimenti, nel caso di cessazione del processo previsto dagli articoli 275 e 276, non vi è luogo ad alcuna responsabilità per spese o per danni dell'una verso l'altra.

Del pari non vi è luogo ad alcuna responsabilità di una parte verso l'altra nel caso di cessazione previsto dall'articolo 278.

Se le parti non si accordano diversamente, la parte che rinunzia alla domanda o alla pretesa ovvero che aderisce alla pretesa avversaria, deve rimborsare all'altra le spese giusta l'art. 29. In difetto di accordo fra le parti le spese vengono tassate dal giudice.

Nel caso di cessazione parziale, il giudice tiene conto, liquidando le spese in seguito alla decisione, di quella parte di esse che si riferisce alle questioni, intorno alle quali il processo è cessato.

TITOLO SESTO.

Della sentenza.

CAPO I.

Della formazione della sentenza.

Art. 282.

(Deliberazione della sentenza collegiale).

Quando la decisione spetta a un giudice collegiale, viene deliberata mediante la discussione e la votazione.

La discussione si fa sotto la direzione del presidente sulle singole questioni della lite, nell'ordine in cui le pone il presidente medesimo, o, in caso di dissenso, nell'ordine deliberato dal collegio.

La votazione si fa del pari sulle singole questioni, in ordine inverso di anzianità tra i vari giudici; il presidente vota per ultimo.

Vale come decisione del collegio la decisione della maggioranza.

Qualora una questione consenta più di due soluzioni e non si formi su di essa la maggioranza alla prima votazione, due soluzioni, qualunque siano, si mettono ai voti per escluderne una. La non esclusa è messa di nuovo ai voti con una delle soluzioni restanti, per decidere quale delle due debba essere eliminata, e così di seguito fino a che le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali si fa la votazione definitivamente.

Art. 283.

(Redazione della sentenza collegiale).

Fatta la votazione, il presidente designa, secondo i risultati della discussione, quello tra i votanti che deve redigere il progetto della motivazione e della disposizione della sentenza.

Questo progetto viene sottoposto alla approvazione dell'intero collegio, secondo le regole dell'articolo precedente. In tale occasione può essere modificata la deliberazione presa a norma dell'articolo medesimo.

Art. 284.

(Deposito della sentenza in cancelleria).

Il documento, che contiene la sentenza secondo le norme dell'art. 156, viene depositato in cancelleria. Il cancelliere dà atto del deposito e della sua data con annotazione da lui sottoscritta sul documento medesimo.

Fino a che tale deposito non sia eseguito, la decisione deve essere tenuta segreta e non ha efficacia giuridica.

Dell'avvenuto deposito è dato avviso alle parti per cura del cancelliere.

CAPO II.

Della correzione e interpretazione della sentenza.

Art. 285.

(Correzione della sentenza).

Qualora nella redazione della sentenza sia incorsa una omissione o un errore di espressione o di calcolo, il quale sia manifestamente dovuto alla disattenzione del giudice, la omissione viene riparata e l'errore viene corretto dal giudice stesso, a istanza di parte o anche d'ufficio.

Art. 286.

(Interpretazione autentica della sentenza).

Qualora parole usate nella sentenza possano dar luogo a dubbi di interpretazione, il giudice, che la ha pronunciata, può indicare, se vi è domanda concorde delle parti, come quelle parole debbano essere interpretate.

Art. 287.

(Provvedimenti per la correzione o la interpretazione).

La correzione o la interpretazione si fa dal giudice secondo le regole, che statuiscono la formazione della sentenza, e si documenta mediante una postilla, che viene scritta e sottoscritta dal giudice di seguito all'originale della sentenza corretta o rettificata.

Art. 288.

(Procedimento per la correzione o la interpretazione).

La istanza per la correzione o la interpretazione si fa mediante ricorso.

Prima di provvedere alla correzione il giudice deve dare le disposizioni opportune affinchè l'altra parte sia posta in grado di contraddire.

CAPO III.

Del contenuto della sentenza.

Art. 289.

(Risoluzione delle questioni).

Il giudice decide la lite risolvendo le questioni, che gli sono proposte o che egli deve proporsi di ufficio, dalle quali dipende

il riconoscimento dell'effetto giuridico preteso o contestato da ciascuna parte.

Art. 290.

(Decisione totale o parziale della lite).

Quando tutte le questioni non siano ugualmente mature per la risoluzione, il giudice può, secondo la convenienza, o riservare la risoluzione di tutte o risolverne alcune, disponendo nello stesso tempo gli atti occorrenti per la risoluzione delle altre.

Art. 291.

(Decisione con riserva).

Quando la risoluzione di taluna questione dipenda dal compimento di atti istruttori di lunga durata e il ritardo, che ne conseguirebbe nella decisione, possa apparire pregiudizievole alla giustizia, il giudice può decidere ciò nonostante la lite con riserva di modificare più tardi la decisione in seguito al compimento dei detti atti istruttori.

Il giudice può subordinare la efficacia esecutiva di questa decisione alla prestazione di una cauzione, a sensi degli articoli 198 e seguenti.

Art. 292.

(Decisione interlocutoria).

Quando, nella ipotesi prevista nell'art. 290, il giudice decidendo solo alcune questioni della lite, disponga ulteriori atti di istruzione, dà i provvedimenti previsti dall'art. 224.

Art. 293.

(Modo di risoluzione delle questioni).

Il giudice risolve le questioni applicando le norme del diritto vigente ai fatti della lite, quali risultano dal processo o dalla pubblica notorietà, se non sia autorizzato dalla legge a risolverle secondo equità.

Art. 294.

(Posizione e interpretazione delle norme di diritto).

Il giudice stabilisce e interpreta le norme del diritto secondo ciò che egli sa, senza dipendere dalle deduzioni delle parti, anche se si tratti di diritto consuetudinario o di diritto straniero.

Art. 295.

(Giudizio di equità).

Quando il giudice è autorizzato a risolvere una questione secondo equità, applica ai fatti della lite quella norma, che secondo quanto egli sa, corrisponde al sentimento di giustizia della generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo, in cui avviene la decisione.

Art. 296.

(Posizione dei fatti).

Il giudice stabilisce i fatti secondo ciò che risulta dal processo o dalla pubblica notorietà.

Egli non può valersi della cognizione dei fatti acquisita in altri modi, eccetto che per la risoluzione delle questioni, che riguardano il suo potere di decidere e il diritto delle parti di chiedere la decisione, e negli altri casi indicati dalla legge.

Art. 297.

(Fatti notorii).

Si reputano pubblicamente notorii quei fatti, la cui esistenza è nota alla generalità dei cittadini nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione.

Art. 298.

(Fatti risultanti dal processo).

Si reputano risultanti dal processo quei fatti i quali:

a) sono affermati concordemente dalle parti; oppure
b) essendo affermati da una parte e negati dall'altra, sono accertati dal giudice coi mezzi stabiliti nel titolo quarto del libro primo.

La disposizione del comma a) non si applica alle liti previste dall'art. 13.

Art. 299.

(Condanna nelle spese).

Quando una domanda sia accolta o respinta il giudice statuisce sulla responsabilità delle parti giusta gli articoli 29 e segg.

La liquidazione delle spese può essere delegata dal collegio a uno dei giudici che hanno pronunciato la sentenza.

Contro questa liquidazione può essere proposto reclamo entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza che contiene la liquidazione. Sul reclamo il collegio pronunzia con ordinanza. Se il reclamo è infondato, la parte, che lo ha proposto, è tenuta al rimborso delle maggiori spese da essa cagionate.

La liquidazione dei danni prevista dall'art. 31 non può essere fatta a norma del comma secondo.

CAPO IV.

Della efficacia della sentenza.

Art. 300.

(Cosa giudicata in senso materiale).

La sentenza, che decide totalmente o parzialmente una lite, ha forza di legge nei limiti della lite e della questione decisa.

Si considera decisa, anche se non sia risolta espressamente, ogni questione, la cui risoluzione costituisca una premessa necessaria della disposizione contenuta nella sentenza.

Art. 301.

(Cosa giudicata in senso formale).

Nessun giudice può tornare a decidere le questioni già decise con una sentenza, quando riguardano la medesima lite, salvo che:

a) la legge consenta allo stesso giudice di sostituire a una decisione con riserva una decisione definitiva: oppure

b) la legge consenta alle parti di impugnare avanti allo stesso giudice o a un giudice diverso la sentenza già pronunziata; o infine

c) il primo giudice abbia regolato secondo equità un rapporto continuativo fra le parti e una di queste ne chieda la modificazione per causa di un mutamento sopravvenuto nello stato di fatto.

La domanda di una nuova decisione, fuori dai casi previsti ai comma a), b), c), deve essere rigettata di ufficio.

Art. 302.

(Validità della sentenza).

Salva la impugnazione giusta le norme previste dal titolo settimo, il difetto di alcuno tra i requisiti previsti dalla legge non pregiudica mai la efficacia di una sentenza.

TITOLO SETTIMO.

Del processo in contumacia.

Art. 303.

(Rinnovazione della notificazione della domanda).

Se la parte convenuta non comparisca alla prima udienza di istruzione e se dal modo come avvenne la notificazione non risulti con certezza che essa abbia avuto notizia della domanda e tempo per comparire, il giudice rinvia l'udienza ad un altro giorno e stabilisce i modi e i termini, in cui la domanda con la citazione a comparire nel giorno così destinato deve essere notificata.

Altrettanto si fa nel caso in cui risulti o appaia probabile al giudice in qualunque modo che la parte non sia comparsa per una causa indipendente dalla sua volontà.

La ordinanza, di cui al primo comma, si scrive di seguito alla ordinanza prevista dall'art. 203.

Se la prima notificazione sia avvenuta per mezzo del servizio postale o telegrafico, la seconda deve essere in ogni caso fatta dall'ufficiale giudiziario.

Art. 304.

(Contumacia della parte attrice).

Se non comparisce alla prima udienza di istruzione la parte attrice, si intende che abbia rinunciato alla domanda.

La parte convenuta ha la scelta o di accettare la rinuncia con gli effetti dell'art. 277, o di chiedere la decisione della lite, applicandosi la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 305.

(Ammissione dei fatti affermati dalla parte comparsa).

Se una delle parti non comparisce o se, comparendo, rimane inattiva, i fatti affermati dall'altra parte come fondamento della pretesa o della eccezione si considerano come ammessi agli effetti dell'art. 298, salva la decisione intorno alla loro efficacia giuridica, per la quale restano ferme le disposizioni degli articoli 294 e 295.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13. È pure fatta salva in ogni caso la applicazione del secondo comma dell'art. 100.

Art. 306.

(Abbreviazione della istruzione).

Se una delle parti non è comparsa alla prima udienza, e in quanto si faccia luogo alla applicazione dell'articolo precedente, il giudice può disporre secondo l'ultimo comma dell'art. 218.

Art. 307.

(Comparizione tardiva del contumace).

La parte, che non è comparsa alla prima udienza, può comparire a una delle udienze successive, fino alla chiusura dell'istruzione; ma restano fermi gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 305, salvo che la parte dimostri che il ritardo della sua comparizione è stato cagionato da un fatto ad essa non imputabile.

In tale ipotesi il collegio ovvero il pretore e il conciliatore dà, secondo le circostanze, i provvedimenti, di cui l'art. 218 ovvero quelli dell'art. 223.

Art. 308.

(Contumacia del pubblico ministero).

Le disposizioni degli art. 304 e segg. si applicano anche nel caso, in cui non comparisca il pubblico ministero, salva la disposizione del secondo comma dell'art. 305.

TITOLO OTTAVO.

Della condanna per decreto.

CAPO I.

Della condanna per decreto semplice.

Art. 309.

(Limiti della condanna per decreto semplice).

Sulla domanda di pagamento di una somma di denaro ovvero di consegna di una quantità di cose fungibili ovvero di ri-

lascio della cosa locata, mobile o immobile, alla fine della locazione, il giudice, se la parte lo richiede, può pronunciare la condanna senza contraddittorio, con l'effetto previsto dall'articolo seguente.

Art. 310.

(Efficacia della condanna).

Se la parte condannata propone la opposizione, di cui al capo terzo di questo titolo, entro il termine fissato nel decreto, come è previsto nell'articolo seguente, la condanna non ha alcuna efficacia.

Se la opposizione non viene proposta, la condanna acquista efficacia secondo gli articoli 300 e 301.

Art. 311.

(Forma del decreto).

La condanna si fa per decreto giusta la disposizione dell'art. 157. Nel decreto il giudice deve:

a) avvertire che la parte condannata ha diritto di fare opposizione:

b) statuire il termine, entro il quale l'opposizione deve essere proposta sotto pena di decadenza;

c) aggiungere che la condanna acquista efficacia solo in difetto di opposizione;

d) provvedere sulle spese a carico dellá parte condannata.

CAPO II.

Della condanna per decreto esecutivo.

Art. 312.

(Limiti della condanna per decreto esecutivo).

Sulla domanda di pagamento di una somma di denaro, fondata su una cambiale, su un assegno bancario o circolare, su un certificato di liquidazione del sindacato di borsa oppure su un documento pubblico, come sulla domanda di consegna di una o più cose fondata su un documento pubblico o su un ordine in derrate, il giudice, se la parte lo richiede, può pronunciare la condanna senza contraddittorio con l'effetto previsto dall'articolo seguente.

Art. 313.

(Efficacia della condanna).

La condanna prevista dall'articolo precedente ha la efficacia stabilita dall'art. 300; ma il giudice ha il potere di revocarla o modificarla in seguito alla opposizione proposta dalla parte condannata nel termine stabilito a norma dell'articolo seguente.

Se la opposizione non è proposta entro il termine la condanna acquista anche la efficacia prevista dall'art. 301.

La efficacia esecutiva della condanna in pendenza della opposizione e la responsabilità della parte, che ne richiede la esecuzione, sono regolate dalle norme contenute nella parte seconda di questo codice.

La efficacia della condanna può essere subordinata alla prestazione di una cauzione.

Art. 314.

(Forma del decreto).

La condanna prevista dall'art. 312 si pronunzia per decreto, giusta la disposizione dell'art. 157. In esso, oltre la menzione e la disposizione di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *d)* dell'art. 311

e) si aggiunge che il decreto è esecutivo, nonostante la opposizione;

f) si dispone, in quanto occorra, intorno alla cauzione.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 315.

(Competenza).

La domanda di condanna per decreto si propone secondo le regole di competenza contenute negli art. 44 e segg.

Art. 316.

(Forma della domanda).

La domanda di condanna per decreto si propone nelle forme e nei modi previsti dal titolo secondo di questo libro e contiene in ogni caso la richiesta che la condanna sia pronunziata senza contraddittorio.

Art. 317.

(Interruzione della prescrizione).

Al fine della interruzione della prescrizione, secondo l'articolo 2125 cod. civ. non è sufficiente la proposizione della domanda, ma occorre la notificazione del decreto.

Art. 318.

(Poteri del giudice).

Il giudice non pronunzia la condanna per decreto quando manchino i presupposti o le condizioni affinché egli possa pronunziare sulla domanda in genere e sulla domanda di condanna per decreto in special modo; inoltre quando per le circostanze della lite o per altri fatti gli apparisca seriamente dubbio il diritto della parte attrice.

In tal caso, se questa non preferisca ritirare la domanda, il giudice dà i provvedimenti previsti dagli articoli 203 e 210.

Contro il rifiuto di pronunziare la condanna per decreto non è ammesso alcun reclamo.

Art. 319.

(Notificazione del decreto).

La notificazione del decreto deve farsi sempre nei modi previsti dall'art. 180.

Se la notificazione non sia avvenuta in persona propria, deve essere rinnovata almeno tre giorni dopo la prima notificazione.

Art. 320.

(Diritto di opposizione e termine relativo).

La parte condannata può fare opposizione contro il decreto avanti il medesimo giudice che lo ha pronunziato.

La opposizione deve farsi, a pena di decadenza, entro il termine fissato dal decreto, a norma degli articoli 311 e 314.

Il termine deve essere stabilito dal giudice secondo i criteri dell'art. 204; e non può essere minore di otto nè maggiore di venti giorni, o, se la parte condannata non risieda nel Regno, di quaranta giorni.

Il termine decorre dalla prima notificazione del decreto, se questa è avvenuta in persona propria; altrimenti dalla seconda notificazione.

Art. 321.

(Forma della opposizione).

La opposizione si propone in forma di domanda, secondo le prescrizioni degli articoli 201 e 208.

Art. 322.

(Procedimento per la opposizione).

Sulla opposizione il processo si svolge secondo le regole ordinarie.

Il processo si considera a tutti gli effetti iniziato con la proposizione della domanda di condanna per decreto.

Art. 323.

(Deserzione dalla opposizione).

Se la parte opponente non comparisce davanti al giudice nella prima udienza di istruzione, la opposizione si considera come non proposta e la condanna acquista piena efficacia.

Il giudice ne dà atto con postilla scritta di seguito al decreto e condanna la parte opponente alle spese della opposizione.

TITOLO NONO.

Dei provvedimenti cautelari.

Art. 324.

(Nozione e presupposti dei provvedimenti cautelari).

Quando dallo stato di fatto di una lite sorga ragionevole timore che i litiganti commettano violenza, ovvero che si compiano prima della decisione atti tali da poter ledere in modo grave e non facilmente e sicuramente riparabile un diritto controverso, ovvero che nel processo una delle parti si trovi in condizione di grave inferiorità di fronte all'altra, il giudice può prendere i provvedimenti provvisori idonei a evitare che il pericolo si avveri.

In particolare, e ferma ogni disposizione speciale della legge, può disporre il sequestro di una cosa mobile o immobile, vietare o autorizzare il compimento di certi atti, assegnare somme provvisionali, imporre cauzioni.

Art. 325.

(Provvedimenti cautelari in pendenza del processo e in anticipazione sul processo).

I provvedimenti, di cui l'articolo precedente, possono essere presi anche prima che sia iniziato il processo per la decisione della lite, a cui si riferiscono.

In tal caso il giudice ordina alla parte richiedente di proporre la domanda per la decisione della lite entro un termine da lui fissato, il quale non potrà mai essere maggiore di trenta giorni, decorrenti da quello in cui si è compiuta la esecuzione del provvedimento cautelare.

Qualora entro questo termine la domanda non sia stata proposta, il provvedimento cautelare perde ogni efficacia e si applicano, quanto alla responsabilità della parte che lo ha richiesto, le disposizioni del secondo comma dell'art. 335.

Art. 326.

(Provvedimenti cautelari nel processo di separazione coniugale).

Quando la lite riguardi separazione personale fra coniugi, il giudice può disporre in ogni caso intorno all'allontanamento temporaneo di uno di essi dalla casa coniugale, intorno all'assistenza a favore dell'uno o dell'altro e intorno all'affidamento e alla educazione dei figli durante il processo.

Art. 327.

(Efficacia dei provvedimenti cautelari).

I provvedimenti, di cui l'art. 324, hanno efficacia soltanto finchè dura il processo e possono, in qualunque momento di questo, essere revocati o modificati.

Se la sentenza, che decide la lite, non contiene la revoca del provvedimento cautelare, questo perde in ogni caso efficacia quando essa non sia più soggetta a reclamo.

Se il processo cessa per altra causa, il provvedimento perde efficacia dal momento della cessazione.

Durante la sospensione del processo, giusta gli art. 265 e seguenti, il provvedimento cautelare conserva efficacia, salve le

disposizioni che siano date in proposito con la ordinanza di sospensione.

Art. 328.

*(Potert del giudice
per la concessione del provvedimento cautelare).*

Per pronunciare il provvedimento cautelare il giudice procede a una cognizione sommaria della lite, senza obbligo di osservare le norme prescritte da questo codice sulla istruzione e sulle prove, con facoltà di assumere informazioni e notizie nel modo che crede migliore.

Art. 329.

(Competenza per i provvedimenti cautelari).

La domanda di provvedimento cautelare si propone avanti il giudice investito della cognizione della lite o, se la domanda non è ancora proposta, avanti il giudice competente a conoscerne.

Se vi è urgenza, il provvedimento può essere pronunciato dal presidente del tribunale o della corte.

Art. 330.

(Domanda del provvedimento cautelare).

La domanda del provvedimento cautelare, se il processo per la decisione della lite non è ancora iniziato, si propone a norma degli articoli 201, 202, 208 e 209; se vi è urgenza può essere proposta a voce anche avanti il giudice collegiale.

Se il processo per la decisione della lite è già iniziato si può proporre a norma dell'art. 206.

Art. 331.

*(Concessione del provvedimento cautelare
senza contraddittorio).*

Il giudice conciliatore, il pretore, il presidente del tribunale o della corte può concedere il provvedimento cautelare senza contraddittorio solo quando le circostanze siano tali da far ritenere probabile che, provocando il contraddittorio, il provvedimento perda la sua utilità.

Il provvedimento pronunciato senza contraddittorio deve essere notificato alla controparte entro ventiquattr'ore dall'ultimo atto della sua esecuzione. La controparte può proporre reclamo

entro tre giorni dalla notificazione, ove sia pronunciato dal giudice conciliatore o dal pretore, allo stesso giudice, e, ove sia pronunciato dal presidente del tribunale o della corte, al collegio, secondo il penultimo comma dell'art. 263.

Art. 332.

*(Concessione del provvedimento cautelare
in contraddittorio).*

Se non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo precedente, sulla domanda del provvedimento cautelare presentata a norma degli articoli 201, 202, 208 e 209, il giudice conciliatore, il pretore o il presidente del collegio provvede in ogni caso, giusta gli articoli 202, 203 e 210 combinati con l'articolo 253.

Se la domanda è presentata a norma dell'art. 206, il giudice provvede nel modo più opportuno affinché si faccia su di essa rapidamente la istruzione e la discussione.

Art. 333.

(Forma del provvedimento cautelare).

Il provvedimento cautelare si dà sempre in forma di ordinanza.

Se le parti siano d'accordo, si applica l'art. 257.

Art. 334.

(Reclamo contro il provvedimento cautelare).

Contro la ordinanza del conciliatore, del pretore o del collegio che pronunzia sulla domanda di provvedimento cautelare o sul reclamo contro il provvedimento cautelare concesso senza contraddittorio è ammesso reclamo secondo l'articolo 264.

Non si applica l'ultimo comma dell'art. 263.

Art. 335.

(Responsabilità in tema di provvedimento cautelare).

La responsabilità del soccombente nella questione relativa alla concessione del provvedimento cautelare è regolata dagli articoli 29 e seguenti; su di essa il giudice può statuire con l'ordinanza che pronunzia sulla relativa domanda o sul reclamo, di cui l'art. 331, oppure con la sentenza, che decide la lite.

La responsabilità della parte per avere eseguito un provvedimento cautelare a tutela di un diritto, che fu poi riconosciuto in tutto o in parte inesistente, è regolata dalle disposizioni relative al processo di esecuzione; su di essa il giudice può statuire con la ordinanza che revoca o limita il provvedimento cautelare oppure in seguito con processo separato.

TITOLO DECIMO.

Dei mezzi di impugnazione.

CAPO I.

Della impugnazione in generale.

Art. 336.

(Nozione della impugnazione).

Una sentenza può essere impugnata, in quanto si chieda allo stesso giudice o a un giudice diverso una nuova decisione della lite, nei limiti, nei modi e nei termini previsti da questo titolo.

Art. 337.

(Impugnazione totale e impugnazione parziale).

Una sentenza può essere impugnata totalmente, in quanto si chieda una nuova decisione della lite per tutte le questioni risolte; oppure parzialmente, in quanto si chieda una nuova decisione per alcune soltanto tra le questioni medesime.

Se non vi è espressa limitazione ad alcune questioni, si intende che la impugnazione sia totale.

Art. 338.

(Legittimazione alla impugnazione).

Salvo il caso previsto dall'art. 390, la impugnazione non può essere proposta se non da chi abbia avuto qualità di parte nel processo impugnato e vi sia rimasto soccombente.

Qualora dopo la pronunzia della sentenza impugnata sia accaduto per la parte soccombente uno dei casi previsti dall'art. 38 o dall'art. 42, il diritto di proporre la impugnazione si regola secondo le disposizioni di questi articoli.

Se la soccombenza sia soltanto parziale, la impugnazione può essere proposta solo per la parte, in cui la soccombenza si è verificata.

Art. 339.

(Esclusione della impugnazione in caso di acquiescenza).

Non può impugnare una sentenza la parte che la abbia accettata.

La spontanea esecuzione della sentenza o comunque la obbedienza alla medesima non sono sufficienti a costituire la accettazione.

Se la sentenza sia stata accettata soltanto in parte, la nuova decisione può essere richiesta soltanto per la parte non accettata.

Art. 340.

(Contraddittorio nei processi di impugnazione).

Il giudice non può decidere sulla impugnazione se non quando sia comparsa o debitamente citata a contraddire la parte vittoriosa.

Qualora dopo la pronunzia della sentenza impugnata, sia avvenuto per la parte vittoriosa uno dei casi previsti dagli articoli 38 e 42, il diritto a contraddire si regola secondo le disposizioni dei detti articoli.

Se le parti vittoriose sono più di una, tutte debbono comparire o essere citate agli effetti del primo comma.

Se vi sono altre parti soccombenti non vi è bisogno che siano citate, salvo il loro diritto di fare adesione, giusta l'art. 347.

Se la sentenza è impugnata da un terzo, giusta l'art. 390, debbono comparire o essere citati agli effetti del primo comma tutti coloro che furono parti nel processo impugnato.

Art. 341.

(Intervento adesivo nei processi di impugnazione).

Un terzo può intervenire nel processo di impugnazione, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 15, anche se non sia intervenuto nel processo impugnato, eccetto che nel processo di revisione o di cassazione.

Art. 342.

(Poteri del difensore per la impugnazione).

Salvo quanto è disposto per la revisione e per la cassazione dall'art. 376, il difensore, che ha agito nel processo impugnato, ha il potere di agire nel processo di impugnazione, se ciò non sia espressamente escluso nella procura.

Art. 343.

(Decadenza della impugnazione).

Salvo quanto è previsto dagli articoli 347 e 348, la impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza entro trenta giorni per la cassazione; e entro quindici giorni per tutti gli altri casi.

I termini anzidetti sono rispettivamente di quaranta e di venti giorni, se la parte che deve proporre la impugnazione, risieda fuori dal Regno, ma in Europa; di sessanta e di trenta giorni, se risieda fuori d'Europa.

La decadenza deve essere dichiarata di ufficio.

La impugnazione, agli effetti di questo articolo, si intende proposta con la presentazione della domanda secondo l'art. 207, primo comma.

Art. 344.

(Decorrenza del termine per la impugnazione).

Salve le eccezioni previste dalla legge, i termini stabiliti nell'articolo precedente decorrono per ambo le parti soltanto dalla notificazione della sentenza, che si vuole impugnare.

Art. 345.

(Sospensione del termine per la impugnazione).

Ferma la disposizione dell'art. 168, i termini previsti dall'art. 343 sono sospesi se avviene durante il loro corso uno dei fatti previsti dagli articoli 270, 271 e 272 del presente codice.

In tal caso il termine non incomincia a decorrere se non dal momento in cui la notificazione della sentenza sia stata rinnovata alla parte che ha perduto il difensore ovvero alla persona, alla quale compete il diritto di agire in seguito ai fatti previsti dagli articoli 270 e 271.

La notificazione deve essere fatta nei modi previsti dall'art. 180 e contenere la menzione della notificazione precedente e della sua data.

Qualora la parte di termine che rimane a decorrere dopo la detta notificazione sia minore della metà del termine intero, esso è prorogato fino a questa metà.

Art. 346.

(Rinunzia alla impugnazione).

La rinunzia alla impugnazione, anche se non sia accettata nè dalla parte contro la quale fu proposta, nè da quelle che vi abbiano fatto adesione, produce gli effetti previsti dall'art. 277 e dall'art. 349.

La impugnazione rinunziata non può essere riproposta.

Si applicano anche alla rinunzia prevista dal primo comma le disposizioni degli articoli 280 e 281. La responsabilità del rinunziante si estende anche alle eventuali spese della impugnazione adesiva e della impugnazione incidentale.

Art. 347.

(Impugnazione adesiva).

Se vi sono più soccombenti, quelli tra essi che non hanno proposto la impugnazione possono farvi adesione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 206; o, se si tratta di cassazione, nel termine concesso per il controricorso.

Art. 348.

(Impugnazione incidentale).

Se anche colui, contro il quale sia stata proposta la impugnazione, sia in parte soccombente, può impugnare a sua volta la sentenza nella parte che lo interessa, per quanto sia scaduto il termine previsto dall'art. 343, purchè proponga la domanda nella prima udienza di istruzione; o, se si tratta di revisione o di cassazione, nel controricorso.

Art. 349.

(Efficacia della impugnazione adesiva e incidentale).

Qualora la impugnazione principale sia, per qualunque ragione, dichiarata inammissibile, così la impugnazione adesiva come la impugnazione incidentale perdono efficacia.

Art. 350.

(Trasmissione del fascicolo di istruzione all'ufficio, avanti il quale si propone la impugnazione).

La parte, che ha proposto l'impugnazione avanti un ufficio diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve richiedere che quest'ultimo trasmetta al primo il fascicolo di istruzione.

Tale richiesta può farsi anche verbalmente e deve essere corredata dalla presentazione del ricorso contenente la domanda di impugnazione e della relazione della notificazione di questo. Il cancelliere dà atto della richiesta con annotazione su questo documento.

La richiesta, di cui sopra, può essere fatta da qualunque altra parte.

Art. 351.

(Deserzione dalla impugnazione).

Qualora la parte, che ha proposto la impugnazione principale, non comparisca davanti al giudice alla prima udienza di istruzione o, comparendo, non produca la sentenza impugnata e la prova di aver richiesto la trasmissione del fascicolo di istruzione; ovvero, se si tratti di revisione o di cassazione, non presenti insieme col ricorso la sentenza impugnata e la prova di cui sopra, la domanda di impugnazione è rigettata senza esame, anche se non vi sia istanza della controparte, con ordinanza del pretore o del presidente del collegio.

Art. 352.

(Responsabilità delle parti nel processo di impugnazione).

La parte soccombente nel processo di impugnazione può essere esonerata in tutto o in parte dalla responsabilità prevista dall'art. 29, e perfino, nei casi più gravi, una responsabilità a favore di essa può essere posta a carico della parte vittoriosa quando risulti che la soccombenza di questa nel processo impugnato debba ascrivarsi, in tutto o in parte, alla negligenza della sua difesa.

Art. 353.

(Procedimento per la impugnazione).

Il procedimento per la impugnazione è regolato dalle norme dei titoli precedenti, in quanto in questo titolo non siano stabilite norme diverse.

Art. 354.

(Scelta fra varie impugnazioni concorrenti).

In quanto, secondo le norme dei capi seguenti, contro una sentenza possa essere proposta più di una impugnazione, la parte può scegliere liberamente tra queste.

Art. 355.

(Assorbimento delle impugnazioni concorrenti nella impugnazione proposta).

Dopo che una impugnazione è stata proposta e in quanto non vi si faccia efficace rinuncia, nessun'altra è ammessa contro la stessa sentenza, nemmeno per altri motivi, salva la impugnazione contro la sentenza pronunciata sulla impugnazione, in quanto sia ammissibile.

Art. 356.

(Soggezione alla impugnazione della sentenza pronunciata sulla impugnazione).

Qualunque sentenza pronunciata sulla impugnazione può essere impugnata a sua volta, in quanto ricorrano le condizioni previste nei capi seguenti e entro i limiti ivi stabiliti.

Nessuna impugnazione è però ammessa contro le sentenze che accolgono o rigettano la domanda di revisione o di cassazione.

CAPO II.

Del reclamo.

Sezione 1^a. — Dell'appello.

Art. 357.

(Limiti dell'appello).

Di qualunque lite decisa in primo grado si può chiedere una nuova decisione in sede di appello, se la legge non abbia dichiarato la sentenza inappellabile.

Non è appellabile la sentenza pronunciata dal conciliatore su una lite, il cui valore non oltrepassa lire 230.

Art. 358.

(Competenza per l'appello).

L'appello contro le sentenze di primo grado si propone agli uffici rispettivamente indicati negli articoli 58, 59 e 60.

Art. 359.

(Poteri del giudice di appello).

Nel processo di appello il giudice non può, neanche se vi sia accordo delle parti, decidere questioni non comprese nei limiti delle domande che le parti hanno proposto al giudice di primo grado; nè decidere questioni, sulle quali il giudice di primo grado abbia riservato di pronunciare; nè decidere la lite quando con la sentenza impugnata il giudice di primo grado abbia dichiarato di non poterla decidere.

Se il giudice d'appello riconosca che il giudice di primo grado non avrebbe potuto decidere la lite, deve nullameno deciderla in secondo grado purchè le ragioni, per le quali viene negato il potere del giudice di primo grado, non escludano anche il potere del giudice d'appello.

Quantunque il giudice di appello riconosca che il processo o la sentenza di primo grado sono viziate da nullità, deve decidere tuttavia la lite in secondo grado.

Art. 360.

(Domanda di appello).

Il ricorso col quale si propone la domanda di appello deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* dell'art. 201, una succinta narrazione della lite e del processo e una sommaria indicazione delle questioni sulle quali si chiede una nuova decisione.

Art. 361.

(Istruzione del processo di appello).

Per la istruzione in appello le parti e il giudice possono fare tutto quanto avrebbero potuto fare nel processo di primo grado.

Le deduzioni e le istanze fatte dalle parti nel processo di

primo grado valgono come se fossero fatte nel processo di appello, a meno che la parte non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

La ispezione e la assunzione delle prove fatta nel processo di primo grado vale come se fosse fatta nel processo di appello, a meno che il giudice di appello trovi opportuno di rinnovarla.

Art. 362.

(Sentenza di appello).

La sentenza pronunciata sull'appello sostituisce, in tutto o per la parte a cui si riferisce la impugnazione, la sentenza impugnata.

Sezione 2^a. — Della revisione, della cassazione e del rinvio.

Art. 363.

(Limiti del reclamo contro le sentenze di appello).

Di qualunque lite decisa in grado di appello si può chiedere una nuova decisione, in tutto o in parte, se la legge non lo escluda espressamente, quando della sentenza di appello venga ordinata la revisione a norma dell'art. 365 o pronunciata la cassazione a norma dell'art. 368, primo comma.

Art. 364.

(Limiti del reclamo contro le sentenze non impugnabili).

Di qualunque lite decisa con sentenza, contro la quale la legge non ammette alcun altro reclamo, si può in ogni caso chiedere una nuova decisione, quando della sentenza venga ordinata la revisione oppure pronunciata la cassazione a norma dell'art. 368, secondo comma.

§ 1. — Della revisione.

Art. 365.

(Motivi della revisione).

La revisione di una sentenza deve essere ordinata:

a) se la sentenza sia nulla;

- b) se sia pronunciata sulla base di atti nulli;
- c) se abbia pronunciato su una questione, sulla quale non poteva pronunciare;
- d) se non abbia pronunciato su una questione, sulla quale doveva pronunciare;
- e) se abbia pronunciato sulla stessa lite e sulle stesse questioni, sulle quali ha pronunciato una sentenza precedente, essendo stata proposta la questione sulla cosa giudicata.

Art. 366.

(Competenza per la revisione).

La domanda di revisione di una sentenza pronunciata dal conciliatore si propone al pretore; la domanda di revisione di una sentenza pronunciata dal pretore si propone al tribunale; la domanda di revisione di una sentenza pronunciata dal tribunale si propone alla corte di appello; la domanda di revisione di una sentenza pronunciata dalla corte di appello si propone alle sezioni unite della corte di appello secondo le norme degli articoli 58, 59, 60 e 61.

Art. 367.

(Poteri del giudice nel processo di revisione).

Il giudice accerta soltanto se ricorrono i motivi di revisione.

Se non li ravvisa esistenti, nega la revisione e provvede sulla responsabilità del soccombente giusta l'art. 29 e seguenti.

Se li ravvisa esistenti, ordina la revisione.

Se la revisione è ammessa per il motivo previsto dalla lettera e) dell'articolo precedente, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in tutto o per la parte in cui ha pronunciato sulla questione, che non poteva decidere, e pronunzia sulla responsabilità del soccombente secondo l'articolo 29 e seguenti.

Se la revisione è ammessa per altri motivi, designa, a termini dell'art. 383, il giudice di rinvio, affinché decida nuovamente la lite in tutto o per la parte, per la quale la revisione è stata ammessa; inoltre pronunzia sulla responsabilità del soccombente secondo l'art. 29 e seguenti oppure rimette la pronunzia al giudice di rinvio.

§ 2. — Della cassazione.

Art. 368.

(Limiti della cassazione).

Una sentenza pronunciata in grado di appello deve essere cassata quando sia viziata da incompetenza, da eccesso di potere, da violazione o falsa applicazione della legge.

Una sentenza, contro la quale la legge non ammette alcun altro reclamo, deve essere cassata soltanto quando sia viziata da incompetenza o eccesso di potere.

Art. 369.

(Nozione della incompetenza).

La sentenza è viziata da incompetenza quando il giudice, che la ha pronunciata, non aveva potere per pronunziarla, sia che questo potere spetti a un altro giudice sia che non spetti ad alcuno.

Art. 370.

(Nozione dell'eccesso di potere).

La sentenza è viziata da eccesso di potere quando dalla inconciliabilità del suo contenuto con le norme della legge si arguisca che il giudice, a malgrado della forma usata, abbia voluto provvedere, senza averne espressa facoltà, in modo che spetta soltanto al potere del legislatore o al diritto delle parti.

Art. 371.

*(Nozione della violazione
o della falsa applicazione della legge).*

La sentenza è viziata da violazione della legge quando il giudice afferma la esistenza di una legge che non esiste ovvero nega la esistenza di una legge che esiste ovvero afferma la esistenza di una norma diversa da quella che esiste.

La sentenza è viziata da falsa applicazione della legge quando il giudice applica la legge a fatti diversi da quelli che la legge, come è da lui affermata, presuppone.

Alla violazione e alla falsa applicazione della legge è equiparata la violazione o la falsa applicazione di ogni norma giuridica, anche se non abbia la forma della legge.

Art. 372.

(Competenza per la cassazione).

La domanda di cassazione si propone avanti la corte di cassazione del regno.

La corte di cassazione giudica a sezioni riunite quando si impugna una sentenza giusta il capoverso dell'art. 368; inoltre, quando una sentenza pronunciata in sede di rinvio si impugna per gli stessi motivi, per i quali fu cassata la sentenza precedente; e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 373.

(Poteri della corte di cassazione).

La corte di cassazione accerta soltanto se ricorrono i motivi di cassazione.

Se non li ravvisa esistenti nega la cassazione e provvede sulle responsabilità del soccombente giusta l'art. 29 e seguenti.

Se li ravvisa esistenti pronuncia la cassazione.

Se la corte di cassazione riconosce che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare sulle domande delle parti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in tutto o per quella parte, in cui ha pronunciato sull'oggetto, sul quale non poteva pronunciare, e provvede sulla responsabilità del soccombente, giusta l'art. 29 e seguenti.

Se riconosce invece che un altro giudice avrebbe avuto il potere di pronunciare, cassa la sentenza impugnata in tutto o per la parte, rispetto alla quale riconosce la incompetenza, e dichiara qual'è il giudice competente.

Se cassa per qualunque altro motivo, designa, giusta l'articolo 383, il giudice di rinvio affinchè decida nuovamente la lite in tutto o per la parte, in cui la sentenza è stata cassata.

Nei casi previsti dal quinto e dal sesto comma, la corte può provvedere sulla responsabilità del soccombente, oppure rimettere la pronunzia al giudice di merito.

Art. 374.

(Soggezione della sentenza di rinvio alla cassazione).

La sentenza di rinvio può essere impugnata per via di cassazione, salvo che per i motivi di diritto, rispetto ai quali si sia uniformata alla sentenza di cassazione.

§ 3. — Disposizioni comuni alla revisione e alla cassazione.

Art. 375.

(Domanda di revisione o di cassazione).

Il ricorso, col quale si propone la domanda di revisione o di cassazione deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *f)* dell'art. 201, una succinta narrazione della lite e del processo e la esposizione dei motivi per i quali si chiede la revisione e la cassazione.

Il ricorso si notifica alla controparte; indi si presenta secondo le prescrizioni dell'art. 202 insieme con la prova della eseguita notificazione e della richiesta, di cui l'articolo 350, con la sentenza impugnata e eventualmente con la procura speciale prevista dall'art. 376.

Art. 376.

(Poteri del difensore per proporre la domanda di revisione o di cassazione).

Se il ricorso contenente la domanda per revisione o per cassazione non è sottoscritto dalla parte in persona, il difensore, che lo sottoscrive, deve essere autorizzato a proporre la domanda con procura speciale, la quale può essere fatta nelle forme dell'art. 24.

Art. 377.

(Risposta alla domanda).

Nel termine di venti giorni dalla notificazione della domanda di cassazione e di dieci giorni dalla notificazione della domanda di revisione l'altra parte può notificare alla parte ricorrente il controricorso contenente la sua risposta; questo è a sua volta presentato in cancelleria nelle forme dell'art. 202 entro cinque giorni dalla notificazione.

Art. 378.

(Ulteriore scambio di scritte).

Entro quindici giorni dalla notificazione del controricorso in cassazione e entro otto giorni dalla notificazione del controricorso in revisione la parte ricorrente può far notificare all'altra parte una memoria di replica al controricorso; ed entro eguale termine

dalla notificazione di questa la parte controricorrente può far notificare una memoria di controreplica.

Tali memorie si presentano alla cancelleria nei modi e nei termini previsti dall'articolo precedente.

Si applica a queste memorie la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'art. 219.

Nessun'altra memoria è ammessa.

Art. 379.

(Nomina del relatore e fissazione dell'udienza).

Dopo la presentazione delle scritture menzionate negli articoli precedenti e in ogni caso entro due mesi dalla presentazione del ricorso in cassazione e entro un mese dalla presentazione del ricorso in revisione il presidente nomina il relatore e fissa l'udienza per la discussione orale.

Questa ordinanza viene notificata alle parti per cura della cancelleria.

Art. 380.

(Discussione orale).

All'udienza il relatore espone i lineamenti della lite e i motivi per cui viene richiesta la revisione o la cassazione; indi le parti possono svolgere le loro ragioni.

Art. 381.

(Sentenza di revisione o di cassazione).

La sentenza, che nega la revisione o la cassazione, esclude che la lite decisa con la sentenza impugnata sia nuovamente decisa.

La sentenza, che ordina la revisione o pronunzia la cassazione con rinvio, permette che la lite decisa con la sentenza impugnata sia nuovamente decisa dal giudice di rinvio, ma non toglie alla sentenza impugnata la efficacia prevista dall'art. 300, salvi gli effetti della sentenza di rinvio.

La sentenza, che annulla o cassa senza rinvio, toglie qualunque efficacia alla sentenza impugnata in tutto o per la parte, a cui si limita l'annullamento o la cassazione.

Art. 382.

(Decadenza dalla revisione o dalla cassazione).

Se la domanda al giudice di rinvio non è proposta nel termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza di revisione o di cassazione, questa perde ogni efficacia e si verificano gli effetti previsti nel primo comma dell'art. 381.

§ 4. — Del rinvio.

Art. 383.

(Competenza per la decisione in sede di rinvio).

Il giudice, che ordina la revisione o pronunzia la cassazione, designa un ufficio di grado pari a quello che ha pronunziato la sentenza impugnata, per la decisione in sede di rinvio.

Se l'ufficio, che ha pronunziato la sentenza impugnata, è diviso in sezioni, può essere designata per il rinvio anche un'altra sezione del medesimo ufficio.

Se nella lite è parte lo Stato, deve essere designato un ufficio, il quale abbia sede in una città ov'è stabilito un ufficio della avvocatura erariale. Questa disposizione non si applica se la lite appartiene alla competenza del pretore o del conciliatore.

Art. 384.

(Poteri del giudice di rinvio).

Per la nuova decisione della lite il giudice di rinvio ha tutti i poteri spettanti al giudice, il quale ha pronunziato la sentenza impugnata con la revisione o con la cassazione.

Egli è tenuto a uniformarsi ai motivi di diritto della sentenza di cassazione soltanto quando il rinvio sia fatto dalle sezioni unite, le quali abbiano cassato una sentenza pronunziata in sede di rinvio per gli stessi motivi, per i quali sia stata cassata una sentenza precedente.

Art. 385.

(Domanda al giudice di rinvio).

Il ricorso col quale si propone la domanda in sede di rinvio deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere *a), b), c), f)* dell'art. 201, una succinta narrazione della lite e del processo

e una sommaria esposizione delle questioni, sulle quali si chiede una nuova decisione.

Art. 386.

(Istruzione nel processo di rinvio).

Per la istruzione del processo di rinvio si applica l'articolo 361.

Valgono altresì come se fossero fatte nel processo di rinvio le deduzioni e le istanze delle parti nel processo riveduto o cassato a meno che la parte non vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato; e la ispezione e la assunzione delle prove fatte in quel processo, se il giudice di rinvio non trovi opportuno di rinnovarla.

Art. 387.

(Sentenza di rinvio).

La sentenza di rinvio sostituisce la sentenza, della quale fu ordinata la revisione o pronunciata la cassazione, in tutto o per la parte, a cui si limita la revisione o la cassazione.

CAPO III.

Della opposizione.

Art. 388.

(Limiti della opposizione).

Qualunque sentenza può essere impugnata in via di opposizione, nei modi e nei limiti di cui gli articoli seguenti, quando non sia una sentenza di revisione o di cassazione o quando la opposizione non sia espressamente esclusa dalla legge.

Art. 389.

(Presupposti della opposizione della parte).

La opposizione della parte è ammessa:

a) se la sentenza sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sulla inesistenza di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente stabilita e

tanto nell'uno quanto nell'altro caso il fatto non sia un punto controverso, sul quale la sentenza abbia pronunziato;

b) se la sentenza sia l'effetto di artifici o raggiri di una parte a danno dell'altra;

c) se la sentenza sia l'effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza civile o penale non soggetta a reclamo;

d) se la sentenza sia l'effetto di prove documentali o testimoniali, delle quali sia stata poi riconosciuta la falsità o che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute false prima della sentenza medesima; oppure se dopo la sentenza la parte soccombente abbia avuto a disposizione un documento o altra cosa, atta a servire come prova decisiva, della quale prima non avesse potuto disporre per fatto della parte contraria; oppure se dopo la sentenza sia stata riconosciuta sopra una circostanza decisiva la reticenza di un testimonio, il quale abbia deposto o dovesse deporre nel processo;

e) se la sentenza abbia pronunziato sulla stessa lite e sulle questioni sulle quali abbia pronunziato una sentenza precedente fuor dai casi previsti dalle lettere a), b), c) dell'art. 301, non essendo stata proposta la questione sulla cosa giudicata.

Art. 390.

(Presupposti della opposizione del terzo).

Un terzo può fare opposizione contro una sentenza quando questa sia effetto di dolo o di collusione a suo danno.

Art. 391.

(Termine per la opposizione).

Nei casi in cui il fatto, in virtù del quale è permessa la opposizione, sia accaduto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 343, ovvero, essendo pure accaduto prima, la parte, senza sua colpa, non ne abbia avuto conoscenza che posteriormente, la opposizione può tuttavia essere proposta purchè ciò si faccia entro quindici giorni da quello nel quale la parte lo abbia conosciuto.

La falsità di un documento o di una testimonianza non si reputa dichiarata fino a che la sentenza, che la riconosce, sia soggetta a reclamo.

Art. 392.

(Competenza per la opposizione).

La opposizione si propone avanti allo stesso ufficio, che ha pronunziato la sentenza impugnata; e, se questo sia distribuito in sezioni, avanti alla stessa sezione.

Art. 393.

(Domanda per la opposizione).

Il ricorso col quale si propone la domanda di opposizione deve contenere, oltre le indicazioni previste alle lettere *a), b), c), f)* dell'art. 201, una succinta narrazione della lite e del processo e la esposizione dei motivi per i quali si propone la opposizione.

Art. 394.

(Poteri delle parti e del giudice nel processo di opposizione).

In sede di opposizione le parti e il giudice possono fare senza alcun limite tutto quanto avrebbero potuto fare nel processo impugnato.

Art. 395.

(Sentenza di opposizione).

Il giudice accerta anzitutto se ricorrono i motivi perchè la parte o il terzo possano fare opposizione giusta gli articoli 389 e 390.

Se non li ravvisa esistenti respinge la opposizione e provvede sulla responsabilità dell'opponente a norma dell'articolo 29 e seguenti.

Se invece li ravvisa esistenti ammette la opposizione e decide nuovamente la lite. In tal caso può pronunziare sulla esistenza dei motivi della opposizione separatamente o insieme con la decisione della lite, secondo la convenienza, giusta l'art. 290.

La sentenza che, in seguito alla opposizione, decide nuovamente la lite, sostituisce, in tutto o per la parte a cui la opposizione si riferisce, la sentenza impugnata.

TITOLO UNDECIMO.

Del processo per arbitri.

CAPO I.

Del compromesso.

Art. 396.

(Facoltà di compromettere).

Le parti possono accordarsi per rimettere la decisione di una lite a uno o più arbitri, secondo le norme contenute in questo titolo.

Questa disposizione non si applica alle liti previste dall'art. 13.

Art. 397.

(Contenuto del compromesso).

L'accordo previsto dall'articolo precedente può riguardare una o più liti già sorte ovvero una o più liti ancora da sorgere purchè siano determinate.

Art. 398.

(Forma del compromesso).

L'accordo previsto negli articoli precedenti deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 399.

(Capacità dei compromittenti).

L'accordo previsto dagli articoli precedenti può essere concluso soltanto da chi abbia facoltà di agire o di contraddire nel processo per la decisione della lite giusta le norme contenute negli articoli 4 e seguenti e inoltre facoltà di transigere sulla lite medesima.

Art. 400.

(Soggezione del compromesso alla disciplina dei contratti).

Si applicano all'accordo di cui gli articoli precedenti le disposizioni che regolano la validità e la efficacia dei contratti, ferma, per quanto riguarda la interpretazione, la disposizione dell'art. 153 di questo codice.

CAPO II.

Degli arbitri.

Art. 401.

(Numero degli arbitri).

Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.

Art. 402.

(Capacità degli arbitri).

Non possono esercitare ufficio di arbitri se non le persone, che sono comprese nei ruoli formati giusta le disposizioni del regolamento per la esecuzione del presente codice.

Art. 403.

(Designazione degli arbitri).

Le parti possono designare tutti gli arbitri d'accordo; oppure rimetterne d'accordo la designazione a uno o più terzi; oppure designarne d'accordo alcuni e rimettere la designazione degli altri agli arbitri così nominati ovvero a uno o più terzi.

Se le parti non hanno disposto in proposito, si intende che sieno rimesse per la designazione al giudice singolo o al presidente del collegio che sarebbe competente a decidere la lite.

L'accordo è nullo se ciascuna delle parti abbia designato uno degli arbitri salva la designazione in altro modo degli arbitri rimanenti.

Art. 404.

Se uno o più arbitri designati direttamente dalle parti vengano a morire o non possano o non vogliano esercitare l'ufficio prima dell'inizio del processo il compromesso perde ogni efficacia. Lo stesso accade, se, venendo a mancare prima dell'inizio del processo o non potendo o non volendo esercitare l'ufficio un arbitro designato da un terzo, un nuovo arbitro non possa essere nominato dal terzo medesimo.

Fuori dalle ipotesi fatte al comma precedente e salvo espresso accordo in contrario delle parti, in luogo dell'arbitro mancante o cessante prima dell'inizio del processo ne viene nominato un

altro nello stesso modo, col quale si è fatta la designazione del primo.

Così si fa altresì quando un arbitro, comunque designato, venga a morire o non possa o non voglia esercitare l'ufficio dopo l'inizio del processo; se la sostituzione non possa avvenire nel modo in cui è avvenuta la nomina, vi provvede il giudice a norma dell'art. 403 ultimo comma. È sempre fatto salvo l'espresso accordo in contrario delle parti.

Art. 405.

(Obbligo degli arbitri).

Quando un arbitro ha accettato l'ufficio, ha obbligo di provvedere sulla lite secondo le norme del compromesso o, in difetto, secondo le regole del presente codice.

Art. 406.

(Astensione degli arbitri).

Si applica anche agli arbitri il primo comma dell'art. 71.

La richiesta per la astensione, se le parti non vi consentano, si propone al giudice, che sarebbe competente a decidere la lite; e, qualora si tratti di giudice collegiale, al presidente del collegio.

Art. 407.

(Ricusazione degli arbitri).

Si applica anche agli arbitri il disposto dell'art. 72, purchè non si tratti di arbitri nominati direttamente dalle parti.

Sulla richiesta di ricusazione provvede, secondo le norme dell'art. 73, il giudice che sarebbe competente a decidere la lite.

Art. 408.

(Responsabilità degli arbitri).

Si applica agli arbitri il disposto dell'art. 74.

La domanda di risarcimento di danno contro gli arbitri a norma dell'art. 74 si propone secondo le regole ordinarie di competenza.

Art. 409.

(Diritti degli arbitri).

Gli arbitri hanno diritto alla rifusione delle spese e all'onorario per l'opera prestata.

Il difetto di accordo con le parti, le somme a loro dovute sono determinate con ordinanza non soggetta a reclamo dal giudice indicato nell'art. 403 ultimo comma, a istanza degli arbitri e sentite le parti.

Salva la responsabilità del soccombente secondo le disposizioni della sentenza arbitrale, le parti sono tenute in solido, se non vi è patto in contrario, al pagamento degli onorari e alla rifusione delle spese.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 410.

(Accordo delle parti sul procedimento).

Le parti possono stabilire nel compromesso o con atto scritto successivo le norme che gli arbitri dovranno seguire per lo svolgimento del processo.

Possano stabilire altresì che gli arbitri abbiano facoltà di determinare da sè tali norme.

Art. 411.

(Difetto di accordo delle parti sul procedimento)

Se le parti nulla hanno disposto, gli arbitri debbono seguire per lo svolgimento del processo le norme stabilite in questo codice per i giudici collegiali o per i giudici singoli, secondo che si tratti di collegio d'arbitri o di un arbitro solo.

Se però gli arbitri sono nominati amichevoli compositori, si applica, in difetto di accordo espresso sulle norme del procedimento, il capoverso dell'articolo precedente.

Art. 412.

(Poteri degli arbitri per la ispezione delle prove).

In ogni caso spettano agli arbitri tutti i poteri, che il presente codice attribuisce al giudice ordinario per la ispezione e per la assunzione delle prove così che alle parti imcombono per ciò gli stessi oneri e ai terzi gli stessi obblighi, ai quali dovrebbero sottostare se il processo si svolgesse avanti al giudice ordinario.

Questa disposizione non si applica però se non in quanto

i provvedimenti e gli atti, dai quali derivano gli oneri e gli obblighi di cui al comma precedente, siano compiuti secondo le forme ordinarie.

Il reclamo contro i provvedimenti previsti dall'art. 263 si propone con le forme e con gli effetti, di cui l'articolo medesimo, davanti al giudice indicato dall'art. 403.

CAPO IV.

Della sentenza.

Art. 413.

(Soggezione della sentenza degli arbitri alle norme comuni).

Si applicano alle sentenze degli arbitri le disposizioni del titolo sesto di questo codice, in quanto non sieno derogate dagli articoli seguenti.

Art. 414.

(Facoltà degli amichevoli compositori).

Le parti possono autorizzare gli arbitri a decidere qualunque lite secondo equità.

Si intende conferito questo potere quando gli arbitri siano stati nominati amichevoli compositori.

Art. 415.

(Conoscenza dei fatti e valutazione delle prove).

Le parti possono altresì autorizzare gli arbitri a prescindere così dalle regole degli articoli 296 e 298 come dalle regole degli articoli 121 e seguenti intorno alla valutazione delle prove.

Si intende conferito questo potere quando gli arbitri siano stati nominati amichevoli compositori.

Art. 416.

(Deposito della sentenza).

Il deposito del documento, che contiene la sentenza arbitrale, si fa nella cancelleria della pretura, nella cui circoscrizione la sentenza è stata pronunciata.

Insieme con la sentenza si deposita il compromesso e l'atto di accettazione degli arbitri.

CAPO V.

Dei mezzi di impugnazione contro la sentenza degli arbitri.

Art. 417.

(Accordo delle parti sui mezzi di impugnazione).

Le parti possono stabilire col compromesso o con atto scritto successivo che la sentenza sia soggetta a qualunque mezzo di impugnazione davanti agli arbitri, che la hanno pronunciata, o davanti ad arbitri diversi.

Le parti possono altresì stabilire che la sentenza degli arbitri sia soggetta soltanto a determinati mezzi di impugnazione davanti al giudice ordinario; o infine che non sia soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

La opposizione prevista dall'art. 389 è però sempre consentita salvo che non stata espressamente esclusa.

Si intende che le parti abbiano escluso qualunque mezzo di impugnazione, salva la disposizione contenuta nel comma precedente, se gli arbitri sono stati nominati amichevoli compositori, a meno che non vi sia accordo espresso in contrario.

Art. 418.

(Difetto di accordo delle parti sui mezzi di impugnazione).

In difetto di accordo delle parti la sentenza degli arbitri è soggetta a quelle impugnazioni avanti il giudice ordinario, che la parte soccombente potrebbe proporre se la sentenza fosse stata pronunciata dal giudice ordinario competente a decidere la lite.

Art. 419.

(Impugnazione per incompetenza o per eccesso di potere).

In ogni caso, anche se le parti abbiano escluso ogni impugnazione, la sentenza degli arbitri può essere impugnata per incompetenza o per eccesso di potere.

Se viene impugnata secondo questo articolo una sentenza contro la quale possono essere proposte altre impugnazioni, si intende che a queste la parte abbia rinunciato.

La impugnazione di cui il presente articolo, si propone avanti quel giudice che sarebbe stato competente in grado di appello a pronunciare sulla lite decisa dagli arbitri.

La sentenza pronunciata su questa impugnazione non è soggetta ad alcuna impugnazione, salva la applicazione dell'art. 368, secondo comma.

Art. 420.

(Regime delle impugnazioni).

Se le parti non hanno stabilito diversamente giusta l'articolo 417 si applicano le norme contenute nel titolo decimo di questo libro.

La impugnazione secondo l'articolo precedente si propone nei termini previsti dall'art. 343.

TITOLO DUODECIMO.

Delle sentenze straniere.

Art. 421.

(Condizioni per la efficacia della sentenza straniera nel Regno).

Salvo che la legge disponga diversamente, una sentenza pronunciata in virtù degli ordinamenti di uno stato straniero, ha la efficacia prevista dagli articoli 300 e 301 solo quando ricorrano le seguenti condizioni:

1° che non si tratti di lite devoluta alla competenza esclusiva dei giudici di uno stato diverso, da quello in forza degli ordinamenti del quale è stata pronunciata. La competenza si regola secondo i principî del diritto internazionale; e, nel caso di lite fra cittadini italiani e o fra un cittadino italiano e uno straniero, secondo i principî stabiliti nelle disposizioni preliminari al codice civile;

2° che non si tratti di lite, per la cui decisione sia aperto un processo in virtù dell'ordinamento italiano;

3° che non si tratti di lite, la cui decisione sia già stata pronunciata in virtù dell'ordinamento italiano;

4° che la sentenza risponda sostanzialmente alle prescrizioni dell'art. 156;

5° che nel processo, in esito al quale la sentenza fu pronunciata, appariscano soddisfatte le esigenze fondamentali relative

alla indipendenza del giudice dalle parti, al contraddittorio e alla serietà della prova;

6° che la sentenza, secondo l'ordinamento, in forza del quale è emanata, non sia soggetta ad alcuna impugnazione;

7° che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dagli articoli 389 e 390 di questo codice;

8° che la sentenza non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 422.

(Condizioni per la efficacia esecutiva nel Regno della sentenza straniera).

Chi vuol valersi della sentenza straniera in qualità di titolo esecutivo deve chiedere al giudice indicato nell'articolo seguente l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 421.

(NB. — Ho inserito questa disposizione qui, per comodo di chi esamina il progetto, affinché venga subito in risalto la differenza tra l'*accertamento costitutivo* dei requisiti di efficacia della sentenza straniera richiesti affinché essa abbia qualità di titolo esecutivo, e l'*accertamento puro* di tali requisiti ai fini della sua *autorità di cosa giudicata*. Ma avverto subito che secondo l'economia del mio progetto l'articolo 422 va collocato nel titolo primo della parte seconda, ove si tratterà del *titolo esecutivo*.)

Ivi troverà anche posto la disposizione riguardante la efficacia esecutiva dei provvedimenti cautelari stranieri).

Art. 423.

(Competenza per l'accertamento della efficacia della sentenza straniera).

La domanda di accertamento della efficacia di una sentenza straniera si propone avanti quella corte di appello che sarebbe competente, per ragione di territorio, a decidere la lite, sulla quale il giudice straniero ha pronunciato.

Se la detta domanda sia proposta in via incidentale, ne conosce il giudice competente per la domanda principale, salvo che l'accertamento venga richiesto a tutti gli effetti, giusta l'art. 98.

In tal caso l'accertamento si fa con processo separato, osservata la competenza del capoverso precedente e si procede secondo le norme dell'art. 237.

Art. 424.

(Soggezione della sentenza straniera alla opposizione).

Quantunque alla sentenza pronunciata in virtù degli ordinamenti di uno stato straniero sia stata riconosciuta efficacia giusta gli articoli precedenti, è sempre ammessa contro la medesima la opposizione prevista dagli art. 385 e 390.

Art. 425.

(Condizioni per l'efficacia della sentenza arbitrale straniera).

Una sentenza pronunciata da arbitri in virtù degli ordinamenti di uno stato straniero ha la stessa efficacia che spetta a una sentenza arbitrale pronunciata da arbitri in virtù dell'ordinamento italiano quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 421, purchè secondo le norme dell'ordinamento, in virtù del quale la sentenza è pronunciata, le sia attribuita una efficacia pari a quella che alle sentenze degli arbitri conferisce il diritto italiano.

In ogni caso chi intenda valersi, ricorrendo i requisiti posti dal comma precedente, di una sentenza arbitrale straniera in qualità di titolo esecutivo, deve chiedere l'accertamento a norma dell'art. 422.

Art. 426.

(Procedimento per la deliberazione della sentenza straniera).

Se le parti sono d'accordo sulla domanda affinchè sia riconosciuta la efficacia della sentenza straniera si applica l'art. 89.

Se non sono d'accordo la domanda si propone e il processo si svolge secondo le norme del presente libro.

(NB. — Non credo che sieno qui da aggiungere disposizioni intorno al compimento da parte degli organi giudiziari italiani di atti processuali relativi a un processo straniero. Questa è materia che non ha alcuna omogeneità con quella trattata in questo titolo. A mio avviso, il caso previsto dall'art. 945 del codice attuale dovrà essere disciplinato nel regolamento per l'esecuzione del codice).
